SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 211

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». (Repertorio atti n. 2470).

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale». (Repertorio atti n. 2477).

06A09689

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. **276.**

Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del 27 febbraio 1985 istitutivo della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 236, recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 22 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 2002;

Ritenuto di dover provvedere a determinare le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi del citato articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

ORGANICI, INQUADRAMENTI, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

Art. 1.

Organico

1. La dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è così determinata:

a) un maestro direttore;

b) un maestro vice direttore;

c) centotre orchestrali, come da tabella *A* allegata.

2. L'organico della banda musicale è compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non determina incrementi della dotazione complessiva.

3. Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2.

Inquadramento, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore

1. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di commissario.

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta e cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.

3. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta più rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalità.

4. In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettanti è attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.

5. Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneità tecnica a svolgere i compiti previsti. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola di formazione ed aggiornamento del personale del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria ove ha sede la banda i casi di presunta inidoneità fisica.

6. Il maestro direttore fissa, settimanalmente, il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.

7. Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.

8. Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi, individuato dalla normativa vigente per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, utili elementi di valutazione per la compilazione del giudizio complessivo di fine anno dei singoli orchestrali.

Art. 3.

Inquadramento, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore

1. Il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di vice commissario.

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, le attività di revisione del repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli già esistenti, al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso, nonché le attività di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse.

3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio, curando in particolare l'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati, avvalendosi della collaborazione del titolare del posto di pianoforte, nonché del personale di supporto della banda.

4. Il maestro vice direttore cura, altresì, su incarico del maestro direttore, l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema di custodia ed uso degli strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali, nonché degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.

Art. 4.

Articolazione e funzioni degli orchestrali

1. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati in tre parti e sei qualifiche, come da allegata tabella B, che assumono le seguenti denominazioni:

a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B;

b) seconda parte, distinta in seconda parte A e seconda parte B;

c) terza parte, distinta in terza parte A e terza parte B.

2. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati nei ruoli di ispettore superiore, ispettore capo ed ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, a seconda che siano inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, come da allegate tabelle *C* e *D*.

3. Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.

4. Gli orchestrali della banda musicale in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.

5. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente per mantenere inalterate le proprie capacità tecnico professionali in relazione allo strumento suonato; a tale fine il capo del Dipartimento può autorizzare i componenti della banda musicale ad esercitarsi individualmente in locali esterni ritenuti idonei, nel limite di quattro ore settimanali.

6. Quando sussistono situazioni di necessità, gli orchestrali:

a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;

b) possono essere impiegati, in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.

Capo II

RECLUTAMENTO

Art. 5.

Nomina a maestro direttore

1. La nomina a maestro direttore avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;

c) requisiti morali e di condotta;

d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) diploma in composizione e diploma in strumentazione per banda conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;

f) età non superiore agli anni quaranta.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Arti. 6.

Nomina a maestro vice direttore

1. La nomina a maestro vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;

c) requisiti morali e di condotta;

d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) diploma in strumentazione per banda conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;

f) età non superiore agli anni quaranta.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 7.

Nomina ad orchestrale

1. La nomina ad orchestrale avviene mediante concorso pubblico al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;

c) requisiti morali e di condotta;

d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) diploma nello strumento musicale per il quale concorrono o per strumento affine come da allegata tabella *E,* conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;

f) età stabilita dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 1º febbraio 2000, n. 50.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 8.

Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale

1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 5, 6 e 7 frequentano un corso obbligatorio di istruzione e formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto del Corpo di polizia penitenziaria della durata di sei mesi.

2. Le modalità di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 9.

Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore

1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli 5 e 6 è nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria ed è composta da:

a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede;

b) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

c) un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;

d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti della materia.

2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera *d)* del comma 1 può essere il maestro direttore della banda.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero da un ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all'area funzionale *C,* in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 10.

Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale

1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'articolo 7 è nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria ed è composta da:

a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede;

b) un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario ovvero un ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia con grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3, in servizio presso lo stesso dipartimento;

c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;

d) due insegnanti presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale è bandito il concorso.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero da un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 11.

Concorso per la nomina a maestro direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 5 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) vari tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 12.

Concorso per la nomina a maestro vice direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 6 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Concorso per la nomina ad orchestrale

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 7 sostengono le seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;

b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione;

c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.

2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione e tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

3. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dal precedente comma, in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso può essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.

4. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

5. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

6. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 14.

Valutazione dei titoli

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) categoria I - titoli accademici:

1) diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8;

2) diploma in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;

b) categoria II - titoli didattici:

1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4;

c) categoria III - titoli professionali:

1) attività ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalità: fino a punti 8.

2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 15.

Modalità di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica

1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica e psichica del maestro direttore e del maestro vice direttore, nonché degli orchestrali e per lo svolgimento dei relativi concorsi, si applicano le disposizioni vigenti previste per l'accesso, mediante concorsi pubblici, rispettivamente al ruolo direttivo ordinario ed al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psicofisici per coloro che fanno già parte dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 16.

Titoli di preferenza e di precedenza

1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso alla banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.

Capo III

NORME PARTICOLARI DI STATO, AVANZAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 17.

Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

1. Per l'attribuzione delle qualifiche di agente e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonché di ufficiale di polizia giudiziaria, agli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme in vigore per il restante personale del Corpo.

Art. 18.

Progressione in carriera, trattamento economico e stato giuridico

1. Ai fini della progressione in carriera, del trattamento economico e dello stato giuridico, nei confronti degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo, secondo quanto indicato nella tabella *F* allegata.

2. La progressione in carriera non comporta la modifica delle funzioni svolte nel complesso musicale.

Art. 19.

Limiti di età

1. Gli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria cessano dal servizio, al compimento dell'età prevista per le corrispondenti qualifiche del restante personale del Corpo.

Art. 20.

Inidoneità tecnica per il maestro direttore e maestro vice direttore

1. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non siano più ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 9.

2. Se il giudizio è negativo il suddetto personale cessa di far parte della banda musicale e può essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima, ovvero a svolgere gli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

3. Nei casi di invalidità totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.

Art. 21.

Inidoneità tecnica per gli orchestrali

1. L'orchestrale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore, è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 10. In tale caso, il maestro direttore di banda è sostituito dal maestro direttore di una delle bande musicali delle Forze armate o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare.

2. Se la commissione giudica l'orchestrale non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.

3. L'orchestrale di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.

4. Se la commissione giudica l'orchestrale non più idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda. In tale caso l'orchestrale è destinato, su specifica richiesta e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima ovvero agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

5. Nei casi di invalidità totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22.

Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale in sede di prima attuazione

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta aver svolto, per espresso incarico, compiti propri della banda per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, nella terza parte A e B, in relazione allo strumento suonato, e nella corrispondente qualifica iniziale come indicato all'allegata tabella *F,* con collocazione dopo l'ultimo dei pari qualifica nel ruolo di destinazione, rispettando l'ordine di anzianità nei ruoli di provenienza e conservando anzianità di servizio complessiva maturata. Il predetto personale che già appartiene al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore o superiore a questa conserva la stessa qualifica rivestita nonché la posizione occupata. L'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori dal personale che già vi appartiene è utile ai fini dell'avanzamento alla sola qualifica superiore dello stesso ruolo, come indicato nell'allegata tabella *F.*

2. Il personale di cui al comma 1 può chiedere di sostenere la prova pratica musicale per l'accesso, nei limiti dei posti disponibili in organico ai sensi della tabella *C* allegata, alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B di cui all'articolo 4, comma 1, con le modalità stabilite dall'articolo 24. L'eventuale soprannumero nelle corrispondenti qualifiche di inquadramento nel ruolo degli ispettori che dovesse risultare in conseguenza dell'esito dell'espletamento della prova pratica di cui all'articolo 24 è riassorbito al verificarsi delle prime vacanze utili.

3. Il personale che intende sostenere la suddetta prova musicale deve presentare specifica istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nei confronti del personale che non abbia superato le prove previste dall'articolo 24 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 23.

Commissione esaminatrice

1. Per le ipotesi indicate all'articolo 22, comma 2, l'accertamento della corrispondenza delle attività svolte con i compiti propri della banda, la valutazione della prova pratica con attribuzione del relativo punteggio e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione esaminatrice composta da:

a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente;

b) un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con il grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3, in servizio presso lo stesso Dipartimento;

c) tre esperti musicali estranei all'Amministrazione penitenziaria, di cui uno esperto dello strumento per il quale si effettua la prova.

2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. La commissione esaminatrice prevista dal comma 1 è nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 24.

Prova musicale per gli orchestrali

1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B e per gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7, il personale di cui all'articolo 22, comma 2, deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonché di un brano da concerto scelto dal candidato.

2. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50.

Art. 25.

Attività provvisoria della banda musicale

1. L'Amministrazione penitenziaria, dopo aver espletato le procedure previste dall'articolo 22, provvede a bandire il concorso pubblico previsto dall'articolo 7 per le parti rimaste vacanti.

2. Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 1, o che non eserciti le facoltà ivi previste, può essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda ovvero agli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. Tuttavia, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste nel presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria può continuare ad impiegare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano attività nella banda musicale nei compiti cui sono attualmente adibiti nell'ambito della medesima.

Art. 26.

Abrogazioni

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sono abrogati.

Art. 27.

Invarianza degli oneri finanziari

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 211

TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*)

ORGANICO STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale è la seguente:

Numero 3 flauti
Numero 1 ottavino
Numero 3 oboi
Numero 1 corno inglese
Numero 1 clarinetto piccolo in LAb
Numero 2 clarinetti piccoli in MIb
Numero 22 clarinetti soprani in SIb
Numero 5 clarinetti contralti in MIb
Numero 3 clarinetti bassi in SIb
Numero 2 saxofoni soprani in SIb
Numero 5 saxofoni contralti in MIb
Numero 2 saxofoni tenori in SIb
Numero 2 saxofoni baritoni in MIb
Numero 1 saxofono basso in SIb
Numero 2 fagotti
Numero 1 contrabasso ad ancia
Numero 5 corni
Numero 4 trombe in SIb acuto
Numero 3 trombe in FA e/o MIb
Numero 2 trombe in SIb basso
Numero 3 tromboni tenori
Numero 1 trombone basso in FA
Numero 1 trombone contrabbasso in SIb
Numero 2 flicorni sopranini in MIb
Numero 4 flicorni soprani in SIb
Numero 3 flicorni contralti in MIb
Numero 3 flicorni tenori in SIb
Numero 3 flicorni bassi in SIb
Numero 2 flicorni bassi gravi in FA
Numero 1 flicorno basso grave in MIb
Numero 3 flicorni contrabassi in SIb
Numero 1 pianoforte
Numero 1 cassa
Numero 1 timpani
Numero 2 tamburi
Numero 2 piatti

TABELLA B
(prevista dall'art. 4, comma 1)

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

Prime parti A
1) 1° flauto
2) 1° oboe
3) 1° clarinetto piccolo in LAb
4) 1° clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)
5) 1° clarinetto soprano in SIb (solista)
6) 1° saxofono soprano in SIb
7) 1° corno
8) 1^ tromba in SIb acuto n. 1
9) 1° flicorno sopranino in MIb
10) 1° flicorno soprano in SIb n. 1
11) 1° flicorno tenore in SIb
12) 1° flicorno basso in SIb

Prime parti B
1) 1° clarinetto soprano in SIb n. 2 (con l'obbligo del solista)
2) 1° clarinetto soprano in SIb n. 5 (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)
3) 1° clarinetto contralto in MIb n. 1 (obbligo del corno di bassetto)
4) 1° clarinetto basso in SIb
5) 1° saxofono contralto in MIb n. 1
6) 1° saxofono tenore in SIb
7) 1° fagotto
8) 2° corno
9) 1° tromba in FA o in MIb
10) 1° trombone tenore
11) 2° flicorno sopranino in MIb (con l'obbligo del solista)
12) 1° flicorno contrabasso in SIb
13) pianoforte (con l'obbligo di tutti gli strumenti a tastiera e compiti di archivio)
14) cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrarono)

Seconde parti A
1) ottavino (con l'obbligo del flauto)
2) corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
3) 2° clarinetto piccolo MIb (con l obbligo del clarinetto piccolo in Lab)
4) 1° clarinetto soprano in SIb n. 2
5) 1° clarinetto soprano in SIb n. 2 bis
6) 1° clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 2° clarinetto soprano in SIb n. 1
8) 1° saxofono contralto in MIb n. 2 (obbligo sax soprano in SIb)
9) 1° saxofono baritono in MIb
10) 3° corno
11) 1^ tromba in SIb (acuto) n. 2 (con l'obbligo del trombino in SIb)
12) 1^ tromba in SIb basso
13) 1° flicorno soprano in SIb n. 2
14) 1° flicorno contralto in MIb
15) 2° flicorno tenore in SIb (obbligo flicorno basso in SIb)
16) 1° flicorno basso grave in FA
17) timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
18) 1° tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

Seconde parti B
1) 2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2° oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 1° clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 1° clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2° clarinetto soprano in SIb n. 2

6) 2° clarinetto soprano in SIb n. 3
7) 1° clarinetto contralto in MIb n. 2
8) 2° clarinetto basso in SIb
9) 2° saxofono soprano in SIb
10) 2° saxofono tenore in SIb
11) saxofono basso in SIb (con l'obbligo del saxofono tenore in SIb)
12) contrabasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
13) 2^ tromba in FA o MIb
14) 2° trombone tenore
15) trombone basso in FA
16) 2° flicorno contralto in MIb
17) 2° flicorno basso in SIb (con l'obbligo del flicorno tenore in SIb)
18) I° flicorno basso grave in MIb (con l'obbligo del basso grave in FA)
19) 2° flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del basso grave in MIb)
20) I° piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

Terze parti A
1) altro saxofono contralto in MIb (con l'obbligo del Saxofono baritono in MIb)
2) I° clarinetto soprano in SIb n. 9
3) I° clarinetto soprano in SIb n. 10
4) I° clarinetto soprano in SIb n. 11
5) 2° clarinetto soprano in SIb n. 6
6) 2° clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 2° clarinetto soprano in SIb n. 5
8) 2° clarinetto contralto in MIb n. 1
9) altro clarinetto contralto in MIb (con l'obbligo del clarinetto contrabbasso in MIb)
10) 2° fagotto (con l'obbligo del controfagotto)
11) 2° saxofono contralto in MIb n.1
12) 4° corno
13) 2^ tromba in SIb acuto n.1 (con l'obbligo del trombino in Fa)
14 2° flicorno soprano in SIb n. 1
15) 3° flicorno tenore in SIb

Terze parti B
1) 3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 3° oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 2° clarinetto soprano in SIb n .7
4) 2° clarinetto soprano in SIb n .8
5) 2° clarinetto soprano in SIb n. 9
6) 2° clarinetto soprano in SIb n.10
7) 2° clarinetto soprano in SIb n.11
8) 2° clarinetto contralto in MIb n .2
9) 3° clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in SIb)
10) 2° saxofono contralto in MIb n. 2
11) 2° saxofono baritono in MIb (con l'obbligo del saxofono basso in SIb)
12) 5° corno
13) 2° tromba in SIb acuto n. 2
14) 3° tromba in FA o in MIb
15) 2° tromba in SIb basso
16) 3° trombone tenore
17) trombone contrabasso in SIb
18) 2° flicorno soprano in SIb n. 2
19) 3° flicorno contralto in MIb
20) 3° flicorno basso in SIb
21) 2° flicorno basso grave in FA
22) 3° flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del trombone contrabasso)
23) 2° tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
24) 2° piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

TABELLA C
(prevista dagli articoli 4, comma 2, e 22, comma 2)

STRUMENTI

Numero degli strumenti	STRUMENTI	I^ A	I^ B	2^ A	2^ B	3^ A	3^ B
3	Flauti	1	-	-	1	-	1
1	Ottavino	-	-	1	-	-	-
3	Oboe	1	-	-	1	-	1
1	Corno inglese	-	-	1	-	-	-
1	Clarinetto piccolo in LAb	1	-	-	-	-	-
2	Clarinetti Piccoli in MIb	1	-	1	-	-	-
22	Clarinetti soprani in SIb	1	2	4	4	6	5
5	Clarinetti contralti in MIb	-	1	-	1	2	1
3	Clarinetti bassi in SIb	-	1	-	1	-	1
2	Sax soprani in SIb	1	-	-	1	-	-
5	Sax contralti in MIb	-	1	1	-	2	1
2	Sax tenori in SIb	-	1	-	1	-	-
2	Sax baritoni in MIb	-	-	1	-	-	1
1	Sax basso in SIb	-	-	-	1	-	-
2	Fagotti	-	1	-	-	1	-
1	Contrabasso ad ancia	-	-	-	1	-	-
5	Corni	1	1	1	-	1	1
4	Trombe in SIb acuto	1	-	1	-	1	1
3	Trombe in FA	-	1	-	1	-	1
2	Trombe in SIb basso	-	-	1	-	-	1
3	Tromboni tenori	-	1	-	1	-	1
1	Trombone basso in FA	-	-	-	1	-	-
1	Trombone contrabasso	-	-	-	-	-	1
2	Flicorni sopranini in SIb	1	1	-	-	-	-
4	Flicorni soprani in SIb	1	-	1	-	1	1
3	Flicorni contralti in MIb	-	-	1	1	-	1
3	Flicorni tenori in SIb	1	-	1	-	1	-
3	Flicorni bassi in SIb	1	-		1	-	1
2	Flicorni bassi gravi in FA	-	-	1	-	-	1
1	Flicorno basso grave in MIb	-	-	-	1	-	-
3	Flicorni contrabassi in SIb	-	1	-	1	-	1
1	Pianoforte	-	1	-	-	-	-
1	Cassa	-	1	-	-	-	-
1	Timpani	-	-	1	-	-	-
2	Tamburi	-	-	1	-	-	1
2	Piatti	-	-	-	1	-	1
103		12	14	18	20	15	24

TABELLA D
(prevista dall'art. 4, comma 2)

QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

- **Maestro direttore**.. Commissario penitenziario
- **Maestro vice direttore**................................... Vice Commissario penitenziario

- **Orchestrali**

I	Parte	*A*	Ispettore superiore
		B	Ispettore capo
II	Parte	*A*	Ispettore capo
		B	Ispettore capo
III	Parte	*A*	Ispettore
		B	Ispettore

TABELLA E
(prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *e)*)

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

- Flauto, ottavino;
- Oboe, corno inglese;
- Clarinetto (l'intera famiglia);
- Saxofono (l'intera famiglia);
- Fagotto, contrabasso ad ancia;
- Corno;
- Tromba in SIb acuto, tromba in FA, tromba in SIb basso, flicorno sopranino in MIb, flicorno soprano in SIb, flicorno contralto in MIb;
- Trombone tenore, trombone basso in FA, Flicorno tenore in SIb, flicorno basso in SIb, Flicorno basso grave in FA e in MIb, flicorno contrabbasso in SIb, trombone contrabbasso in SIb;
- Percussioni in generale (compreso il pianoforte).

TABELLA F
(prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1)

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER ANZIANITA' DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Qualifiche	PERIODO DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA		
	Ispettore	Ispettore Capo	Ispettore Superiore
TERZA PARTE B	7 anni	8 anni	(*)
TERZA PARTE A	7 anni	8 anni	(*)
SECONDA PARTE B	-	8 anni	(*)
SECONDA PARTE A	-	8 anni	(*)
PRIMA PARTE B	-	8 anni	(*)
PRIMA PARTE A	-	-	(*)

QUALIFICHE	PERIODO DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA			
	Vice commissario penitenziario	Commissario penitenziario	Commissario capo penitenziario	Commissario coordinatore Penitenziario
Maestro vice direttore	2 anni	3 anni e 6 mesi	4 anni	(*)
Maestro direttore	-	3 anni e 6 mesi	4 anni	(*)

(*) Fino al raggiungimento del limite di età.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 reca: (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.).

— Il testo dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), è il seguente:

«Art. 3 *(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria)*. — 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

a) centri di reclutamento;

b) scuole ed istituti di istruzione;

c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva e può inoltre costituire una propria banda musicale.».

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 reca: (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.).

— Il testo del comma 6 dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Rego1amento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.), come modificato del presente decreto:

«Art. 87 *(Personale)*. — 1. - 2. *(Abrogati)*.

«3. I componenti della banda musicale si dedicano esclusivamente alla preparazione musicale individuale o collettiva, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), è il seguente:

«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai princìpi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre1997, n. 449.».

— Il decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 2002 reca: (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.».

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 3-*ter* dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione

tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.».

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2, del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria), è il seguente:

«1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue».

Nota all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 reca: (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.).

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 75, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è il seguente:

«Art. 75 *(Utilizzazione del personale invalido)*. — Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato dei giudizio di inidoneità.

7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore dei personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.».

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 75, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si veda la nota all'art. 20.

Nota all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 87, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, si vedano le note alle premesse.

06G0296

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2006.

Opere straordinarie di edilizia scolastica nella provincia e nel comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di Napoli;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 5, che considera di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;

Visto l'articolo 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Presidente della Giunta della Regione Campania, il sindaco di

Napoli ed il Presidente della Provincia di Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati;

Visto l'art. 3, comma 7, per il quale, nell'attuazione degli interventi di cui sopra, possono essere impiegate le risorse rivenienti da mutui già concessi al Comune ed all'Amministrazione provinciale di Napoli, ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488 e 23 dicembre 1991, n. 430 e non utilizzati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994 ed avvalendosi, in particolare, del potere conferitogli dal comma 6 del medesimo articolo, ha disposto la nomina, quali commissari delegati, del sindaco di Napoli, per le opere di edilizia scolastica relative al comune capoluogo e del Presidente della Provincia, per quelle di competenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1998 che - a seguito di formali richieste inoltrate dai predetti commissari, confortate dai pareri favorevoli della Regione Campania e degli organi scolastici periferici - disponeva la proroga dei mandati commissariali fino alla data del 31 dicembre 2000, salvo eventuali ulteriori proroghe consentite solo per comprovate esigenze di carattere eccezionale e per singole fattispecie puntualmente determinate;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri datate 1° marzo 2001 e 12 settembre 2003, che, sempre su formale richiesta inoltrata dai commissari ed a fronte dei previsti pareri favorevoli resi dai prefati Uffici, disponevano ulteriori proroghe, rispettivamente fino al 30 giugno 2003 ed al 30 ottobre 2005, al fine di risolvere molteplici problematiche di edilizia scolastica locale, consentendo, in particolare, il completamento e la realizzazione di nuove strutture, l'unificazione di sedi diversamente dislocate, l'adeguamento, l'agibilità e l'idoneità degli edifici alla normativa di sicurezza e la riduzione di fitti onerosi;

Viste le note 25 luglio 2005, n. 3481 e 14 febbraio 2006, n. 243 dell'Amministrazione provinciale e 7 dicembre 2005, n. S/138 di quella comunale, con le quali, rispettivamente, il commissario straordinario per la Provincia di Napoli ed il commissario straordinario per il comune capoluogo chiedono, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della suindicata O.P.C.M. 26 giugno 1995, n. 218, un'ulteriore proroga dei propri mandati commissariali, allo scopo di portare a termine gli interventi di competenza, relativamente alle fattispecie puntualmente indicate;

Preso atto che con le citate note i predetti commissari straordinari, dopo aver rappresentato le difficoltà incontrate nell'attuazione degli interventi medesimi, motivano l'ulteriore richiesta adducendo precipue esigenze di carattere eccezionale e particolari contingenze ed impedimenti che non hanno consentito il completamento dei lavori nei termini, sottolineando la residualità degli stessi e la necessità dell'ultimazione di edifici ormai in stato di avanzata realizzazione od il compimento di singoli adempimenti di carattere meramente procedurale e gestionale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, in merito, dalla giunta della Regione Campania, titolare della relativa potestà programmatoria, in data 15 novembre 2005, prot. n. 12715 e dalla competente Direzione scolastica regionale in data 5 ottobre 2005, prot. n. 20818/P, per la Provincia di Napoli e di quelli formulati dai medesimi Uffici rispettivamente il 19 dicembre 2005, prot. n. 1040073 ed il 20 dicembre 2005, prot. n. 26378/P, per il comune di Napoli;

Preso atto dello stato di avanzamento delle opere, come rappresentato nelle precitate note dei suddetti commissari delegati, che hanno evidenziato come gli interventi in questione, già programmati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/95 ovvero di successive devoluzioni attuate a fronte dei poteri conferiti dall'Ordinanza medesima, siano in gran parte ultimati o, comunque, in via di definizione od affidamento e che tali interventi hanno permesso e permetteranno di risolvere molte problematiche di edilizia scolastica da sempre presenti nel territorio interessato, caratterizzato, peraltro, da situazioni di particolare degrado e difficoltà socio-ambientale;

Considerato, pertanto, che risultano permanere le finalità prefissate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218 ed in quelle successive e ravvisata l'opportunità di assumere idonee iniziative dirette a favorire il completo utilizzo delle risorse disponibili, anche a fronte del preminente interesse pubblico a che gli interventi di edilizia scolastica di cui trattasi debbano essere portati ad idoneo compimento per non vanificare quanto, a tutt'oggi, attivato in esecuzione delle suindicate ordinanze;

Su proposta del Ministro dell'istruzione e preso atto delle richieste formulate dal Presidente dell'Amministrazione provinciale e dal sindaco di Napoli, nonché dei pareri favorevoli espressi, al riguardo, dalla Regione Campania e dalla Direzione scolastica regionale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, della citata legge 8 agosto 1994, n. 496;

Dispone:

Art. 1.

Le attività e gli interventi, svolti a seguito del conferimento del mandato commissariale al sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218 e delle successive ordinanze 14 aprile 1998, 1° marzo 2001 e 12 settembre 2003, richiamate in premessa, per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica rientranti nelle rispettive competenze, possono essere portati a regolare compimento — esclusivamente per quelle fattispecie puntualmente indicate nel programma originario e per quelle oggetto delle successive integrazioni e modifiche eventualmente attivate, nell'esercizio del mandato

citato, entro la data di pubblicazione della presente ordinanza — entro il termine di 24 mesi da tale data e, comunque, fino al definitivo completamento degli stessi, con l'onere di diretta e costante informativa al Ministero dell'istruzione dello stato d'attuazione dei lavori e della relativa ultimazione.

Art. 2.

Restano confermati, in quanto compatibili, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio già contemplati nelle ordinanze predette e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base di esse nonché fatte salve le attività compiute, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici costituiti, ivi compresi quelli eventualmente sorti nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del 30 ottobre 2005 e quella di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Su proposta del Ministro dell'istruzione
FIORONI

Registrata alla Corte dei conti il 16 ottobre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 144

06A09878

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2006.

Modificazione del decreto 20 febbraio 2004, recante: «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2004, con il quale è stata reiscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di patata denominata «Early»;

Visto l'art. 17/*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la richiesta dell'Istituto sperimentale per le colture industriali, costitutore della varietà stessa di variare la denominazione da «Early» a «Tezenis»;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal costitutore della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di patata «Early», reiscritta con decreto ministeriale del 20 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2004, è modificata in «Tezenis».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09889

DECRETO 20 ottobre 2006.

Cancellazione di alcune varietà di specie di piante agrarie dai registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere le cancellazioni delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71 nella riunione del 22 settembre 2006 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile	DM di iscrizione o rinnovo
007666	Girasole	Calvin	Interdor	27-03-2002
007667	Girasole	Canari	Orsem Hybrides	27-03-2002
008816	Girasole	Sutra	Orsem Hybrides	17-03-2004
008093	Girasole	Campo	Maisadour Semences	20-03-2003
008097	Girasole	Corina	Maisadour Semences	16-02-2004
008098	Girasole	Pikatchu	Maisadour Semences	20-03-2003
008842	Girasole	Sunita	Maisadour Semences	17-03-2004
009349	Girasole	Murillo	Maisadour Semences	14-03-2005
006556	Colza	Enola	D.J.Van der Have	18-09-2002

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09890

DECRETO 23 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Salame Brianza;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003 con il quale l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salame Brianza;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 ottobre 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Salame Brianza con nota del 7 aprile 2006 ha comunicato di confermare l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Salame Brianza anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autonzzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 16 ottobre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salame Brianza registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1966, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09880

DECRETO 23 ottobre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ricotta di Bufala Campana», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine protetta Ricotta di Bufala Campana, con sede in San Nicola La Strada (Caserta), viale Carlo III n. 128, scala B, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Ricotta di Bufala Campana, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66218 del 18 ottobre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine protetta Ricotta di Bufala Campana, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Ricotta di Bufala Campana, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine protetta Ricotta di Bufala Campana, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Ricotta di Bufala Campana, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66218 del 18 ottobre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Ricotta di Bufala Campana.

Art. 2.

La denominazione Ricotta di Bufala Campana è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Ricotta di Bufala Campana, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «RICOTTA DI BUFALA CAMPANA» DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta Ricotta di Bufala Campana è riservata esclusivamente a quel prodotto lattiero caseario, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione e caratteristiche del prodotto

La D.O.P. Ricotta di Bufala Campana, è un prodotto lattiero caseario ottenuto per coagulazione al calore delle proteine, caratterizzato da un elevato contenuto in acqua.

All'atto dell'immissione al consumo, la D.O.P. Ricotta di Bufala Campana presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche:

forma: tronco piramidale o tronco conica;

peso: fino a 2.000 grammi;

colore: bianco porcellana;

aspetto esterno: assenza di crosta;

consistenza: morbida, granulosa, ma non sabbiosa.

Caratteristiche chimiche:

grasso: non inferiore al 12% stq;

umidità: non superiore al 75%.

Caratteristiche organolettiche:

sapore: caratteristico, fresco e delicatamente dolce;

odore: fragrante di latte e crema.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. Ricotta di Bufala Campana comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Campania.

Provincia di Benevento: l'intero territorio dei comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.

Provincia di Caserta: l'intero territorio.

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei comuni di Acerra, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano;

Provincia di Salerno: l'intero territorio.

Regione Lazio.

Provincia di Frosinone: l'intero territorio dei comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.

Provincia di Latina: l'intero territorio dei comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, SS. Cosma e Damiano.

Provincia di Roma: l'intero territorio dei comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.

Regione Puglia.

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:

Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;

Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;

Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena;

Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada Pederganica ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio Imperiale;

Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;

Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;

San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58;

San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.

Regione Molise.

Provincia di Isernia: l'intero territorio del comune di Venafro.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, dei produttori-confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

Materie prime.

La materia prima per la produzione della Ricotta di Bufala Campana DOP è costituita dal «primo siero» (o «siero dolce») proveniente dalla lavorazione del latte di bufala, ottenuto dalla mungitura manuale e/o meccanica di bufale di Razza Mediterranea Italiana allevate nell'areale di produzione indicato all'art. 3. Il «primo siero» (o «siero dolce») deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione della mozzarella di bufala campana. L'acidità titolabile massima del siero utilizzato per la produzione di Ricotta di Bufala Campana DOP è 3,5°SH/50 ml, pertanto il «siero acido» derivante dal completamento della maturazione della cagliata non può essere utilizzato per la produzione di Ricotta di Bufala Campana D.O.P.

Qualora la trasformazione immediata del siero non fosse possibile, questo deve essere sottoposto a trattamenti di stabilizzazione (pastorizzazione, termizzazione e/o refrigerazione) con tecniche e tempi tali da evitare comunque la sua acidificazione oltre il valore massimo definito. In ogni caso, il siero è trasformato in DOP Ricotta di Bufala Campana entro 24 ore dalla separazione dalla cagliata. È ammessa l'aggiunta di latte di bufala crudo, termizzato o pastorizzato, proveniente dalla zona di cui all'art. 3 in misura massima del 6% della massa del «primo siero» (o «siero dolce»).

È ammessa l'aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala proveniente dalla zona di cui all'art. 3 nella misura massima del 5% della massa del primo siero. Tale procedimento serve per aumentare la consistenza della ricotta e favorirne anche la cavatura o estrazione.

È ammessa l'aggiunta di sale (NaCl) in misura massima di 1 kg per 100 kg di «primo siero» (o «siero dolce») o miscela di siero con latte e/o panna fresca. L'addizione di sale direttamente al siero non solo conferisce maggior sapidità al prodotto, ma influenza anche i processi di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi la consistenza del prodotto.

Lavorazione.

Il «primo siero» (o «siero dolce») è inviato subito, o dopo trattamento di stabilizzazione e stoccaggio inferiore alle 24 ore, alle apposite caldaie dove avviene la produzione della DOP Ricotta di Bufala Campana. Il riscaldamento può avvenire sia per iniezione diretta di vapore che per scambio indiretto di calore. L'eventuale addizione di latte di bufala e/o panna fresca può avvenire sia prima dell'inizio del riscaldamento sia anche a riscaldamento avviato.

Dopo aver raggiunto una temperatura media di 82ºC, per favorire il processo di coagulazione delle proteine è ammessa l'aggiunta di aliquote variabili di «cizza» (siero innesto naturale derivante da precedenti lavorazioni di mozzarella di bufala campana avvenute nelle aziende ubicate nella zona di produzione indicate all'art. 3), acido lattico o acido citrico al fine di modificare l'acidità del mezzo e quindi facilitare l'ottenimento della ricotta.

Si completa la fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una temperatura non superiore a 92ºC. Il calore determina la denaturazione delle proteine e la loro aggregazione, dunque la formazione di un coagulo morbido e fine che inizia ad affiorare immediatamente alla superficie grazie alla presenza del grasso. Questa fase si completa in qualche minuto.

La separazione della ricotta è effettuata sia manualmente utilizzando un mestolo forato e deponendo gentilmente il coagulo umido direttamente nelle caratteristiche fiscelle di materiale plastico per uso alimentare o nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori. La ricotta posta nelle fiscelle o nelle tele completa quindi la separazione della scotta per assumere la sua consistenza definitiva. La ricotta così sgrondata viene parzialmente raffreddata. Il confezionamento deve avvenire comunque entro le 24 ore dalla produzione e viene effettuato o prima o dopo la procedura di raffreddamento. Qualora la ricotta non venga immediatamente confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4ºC in cella frigorifera; qualora invece la ricotta venga confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4ºC in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio. La durata massima della conservabilità (shelf-life) della Ricotta di Bufala Campana «fresca» non potrà essere superiore, dalla data di produzione a 7 giorni.

Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilità superiore (massimo 21 giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla fase di confezionamento è ammesso un trattamento termico della ricotta sgrondata dalla scotta. Successivamente la ricotta viene lisciata od omogeneizzata al fine di conferirle un aspetto più cremoso. Il prodotto così ottenuto è definito Ricotta di Bufala Campana «fresca omogeneizzata». È ammesso il confezionamento della ricotta ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta confezionata è quindi rapidamente raffreddata fino a raggiungere la temperatura di 4ºC in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio.

Le operazioni di produzione di latte, di siero e di panna fresca che concorrono alla produzione della Ricotta di Bufala Campana e le operazioni di produzione e confezionamento devono avvenire nel territorio indicato all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La storia del rapporto della Ricotta di Bufala Campana con il territorio di origine è di fatto la storia del rapporto con il territorio del latte con cui è stato prodotta la Mozzarella di Bufala Campana, dal cui siero origina la Ricotta di Bufala Campana. Il rapporto tra Ricotta di Bufala Campana e Mozzarella di Bufala Campana è quindi strettissimo, come per altro la letteratura del passato testimonia.

La tradizione della produzione della «Ricotta di Bufala Campana» racconta di un legame strettissimo con la produzione di Mozzarella di Bufala Campana e quindi con l'arrivo del bufalo nel centro-sud d'Italia che risale quantomeno al 1300. Tra X ed XI secolo si sviluppò nelle aree tra Mondragone ed il Volturno il fenomeno dell'impaludamento (Guadagno G., *L'ager Falerniis in età romana,* in AA.VV., *Storia Economia ed Architettura nell'ager Falernus* Atti delle giornate di studio Falciano del Massico febbraio-marzo 1986 pag. 37 a cura di G. Guadagno, Minturno 1987) ed il bufalo trovò un habitat idoneo ed il latte bufalino sostituì quello vaccino nella preparazione di quel *laudatissimum caseum* del Campo Cedicio, formaggio già citato da Plinio il Vecchio (Plinio, *Naturalis Historia*, XI 241). Nel XIII secolo la diffusione del bufalo è documentata in Capitanata (Fiorentino, Montecorvino, Foggia e Lucera), nel Salernitano, Sicilia e plaghe pontine (Cantù M.C., l. c., p. 42; Faraglia M., *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, (Napoli 1878), p. 73; AA. VV., *Insediamenti benedettini in Puglia* Catalogo della Mostra a cura di M. S. Calò Mariani, 11/l, (Galatina 1981), p. 75. Carucci C., *Codice diplomatico Salernitano* del Secolo XIV (Salerno 1950) I pp. 72; 436; II 449; 462; 481; 483) oltre che in altre zone d'Italia. Una delle prime citazioni della Ricotta, associata alla Mozzarella ed a altri latticini è fatta in un libro di cucina pubblicato nel 1570 da Bartolomeo Scappi cuoco della Corte papale ove pervenivano specialità da ogni parte d'Italia e d'Europa che cita «...capo di latte, butiro fresco, ricotte fiorite, mozzarelle fresche et neve di latte...» (Scappi B., *Opera*, (Venezia 1570), c. 275r.). I documenti di Archivio risalenti al XVII secolo confermando quanto riferito da Scappi evidenziano che a fianco dei tipici prodotti del caseificio bufalino sul mercato capuano affluiscono provole e mozzarelle affumicate nonché ricotte di vacca e di bufala salate ed affumicate (Biblioteca del Museo Campano di Capua, «Archivio Storico di Capua», fasc. 159: *Libro delle Assise della città di Capua, passim.*). Notizie più dettagliate e dirette sulla Ricotta di Bufala si ritrovano a partire da metà 1800. Nel 1859 Achille Bruni, Professore della Regia Università di Napoli, nella sua monografia «Del latte e dei suoi derivati» pubblicata nella Nuova Enciclopedia Agraria, descriveva in sintesi come si produceva allora la Ricotta di Bufala: «*Munto il latte e versato in tinozza, vi si mette il caglio di capretto; e dopo di essersi rappreso con la spatola di legno si taglia a pezzi grossi. Indi con una cazzuliera di legno si leva il siero che si fa bollire per trarne la ricotta.*». Santojanni nel 1911 nelle sue «Note sul caseificio del latte di bufala» conferma ulteriormente il legame storico e tecnologico tra produzione di Mozzarella e di Ricotta di Bufala specificando inoltre che «*la ricotta che si ha col solo riscaldamento del siero si chiama fior di ricotta. Tolta questa, al siero si aggiunge un pò di siero acido, e si ha dell'altra ricotta meno squisita della precedente perché più povera di grasso*». Il forte legame con il territorio e le sue modificazioni conseguenti alle operazioni di bonifica hanno influenzato negli anni le alterne fortune dell'allevamento bufalino e con esse la produzione del latte e quindi della Mozzarella e della Ricotta di Bufala, anche per la minor attenzione che da sempre la ricotta suscita soprattutto a livello di indagine statistica essendo spesso inglobata genericamente nei prodotti freschi. Savini in un suo studio sulla ricotta nel 1950 cita anche la Ricotta di Bufala Campana: «*nella campagna romana e casertana, dove esiste caseificio bufalino, il siero residuale serve pure alla preparazione della ricotta*». Le poche parole di Savini documentano comunque la scarsa attenzione ad un prodotto allora di scarso peso commerciale, ma comunque ben presente nei consumi delle popolazioni locali.

Art. 7.

Controlli

I controlli saranno garantiti da una struttura di controllo rispondente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La Ricotta di Bufala Campana DOP deve essere confezionata in carta, in contenitori in plastica per uso alimentare termosaldati o in altri avvolgimenti per alimenti. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

dicitura «fresca» o «fresca omogeneizzata» a secondo di quanto descritto all'art. 5 del presente disciplinare. Le diciture «fresca» o «fresca omogeneizzata» vanno riportate immediatamente al di sotto della Denominazione Ricotta di Bufala Campana con caratteri di dimensione pari al 50% di quelli utilizzati per la denominazione Ricotta di Bufala Campana.

Il logo è rilasciato, dopo la verifica di conformità della produzione al presente disciplinare, dalla Struttura di Controllo o dal Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi aggettivi: fine, scelto, extra, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto, è tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La dicitura «Ricotta di Bufala Campana» deve essere riportata in lingua italiana. Il logo della denominazione riproduce un nastro circolare tricolore dal quale fuoriesce il profilo della testa di una bufala. Intorno a quanto descritto c'è la dicitura RICOTTA DI BUFALA CAMPANA in stampatello, maiuscolo. Il nastro è composto da tre strisce di colore: verde (91% cyan e 83% giallo), rosso (79% magenta e 91% giallo) e bianco. La testa di bufala è di colore nero.

La dicitura RICOTTA DI BUFALA è di colore rosso (79% magenta e 91% giallo), completata da CAMPANA di colore verde (91% cyan e 83% giallo).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Ricotta di Bufala Campana» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo della denominazione, a condizione che:

gli utilizzatori della Ricotta di Bufala Campana DOP, siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» DOP riuniti in Consorzio incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE 510/2006.

06A09879

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ci.Di. - Società cooperativa sociale», in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Ci. Di. - Società cooperativa sociale, con sede in Spoleto (Perugia) (codice fiscale n. 021423700549) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Pierluigi Zenobi, nato a Spoleto il 1° giugno 1939, con studio in Spoleto, via Cacciatori delle Alpi n. 25/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09882

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lavorosolidale società cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.», in Foligno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Lavorosolidale Società cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foligno (Perugia) (codice fiscale n. 02561300548) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Claudio Di Cesare, nato a Foligno (Perugia) il 14 ottobre 1952, con studi in Foligno (Perugia), via Santocchia n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09883

DECRETO 12 ottobre 2006.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Cerrano», in Silvi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il verbale di mancato accertamento ispettivo datato 15 dicembre 2005, effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della cooperativa «Cerrano», con sede in Silvi (Teramo) da cui risulta che la stessa non ha rinnovato le cariche sociali e non è iscritta all'albo delle società cooperative;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cerrano», con sede in Silvi (Teramo), codice fiscale n. 01424450672, costituita in data 24 maggio 2000.

Art. 2.

L'avv. Manisco Francesco, nato a Campi Salentina (Lecce) il 31 ottobre 1944, con studio in Giulianova (Teramo) in via Ippolito Nievo 46, codice fiscale MNSFNC44R31B506T, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09884

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 agosto 2006.

Ripristino dell'efficacia, per il 2006, del decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle quote percentuali di ripartizione.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, come modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005, adottato ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2006 di sospensione per il 2006 del precitato decreto ministeriale 27 agosto 2004, adottato sulla base della circostanza che le risorse destinate alle attività cinematografiche dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), non consentivano di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo, ed in particolare quella dell'attribuzione dei premi di qualità ai lungometraggi;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ed in particolare l'art. 18, recante l'integrazione della dotazione per il Fondo unico per lo spettacolo come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il valore di 50 milioni di euro annui;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2006, con il quale è stato ripartito lo stanziamento integrativo del Fondo unico per lo spettacolo per il 2006 di cui al

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, finalizzando, tra l'altro, al settore delle attività cinematografiche l'ammontare di 8.500.000 euro;

Considerato che tale reincremento della quota cinema del Fondo unico per lo spettacolo consente, tra l'altro, di ripristinare la vigenza, per il 2006, del decreto ministeriale 27 agosto 2004, concernente l'attribuzione dei premi di qualità ai lungometraggi, provvedimento di forte rilievo e importanza, anche in termini di incentivazione, per l'intero settore di attività, la cui sospensione era stata dettata unicamente dallo stato di necessità connesso alla particolare esiguità delle risorse;

Ritenuto di destinare alla corresponsione dei premi di qualità relativi all'anno 2006 la cifra di 2.500.000 euro, a valere sulla quota riservata alle attività cinematografiche come individuata nel citato decreto ministeriale 18 luglio 2006;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006, è ripristinata l'efficacia del decreto ministeriale 27 agosto 2004, come modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

2. Il decreto 17 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2006, n. 62, di sospensione per il 2006 del precitato decreto ministeriale 27 agosto 2004, è abrogato.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 394

06A09877

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Itinerario A 12 Pontina-Appia: variante alla s.s. 7 Appia, in comune di Formia. (Deliberazione n. 98/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che rifinanzia l'art. 13 della legge n. 166/2002;

il comma 177 — come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 — che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visti in particolare:

l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo, tra l'altro, il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

l'art. 1, comma 78, lettera *l)* che autorizza, nell'ambito di tale stanziamento, un finanziamento per la «realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in misura non inferiore all'1% delle risorse disponibili»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale Tirreno-Nord Europa, l'intervento «Pontina-A12-Appia» per un importo stimato di 1.136,205 euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 22 febbraio 2006, n. 143, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria della «Variante alla S.S. 7 Appia in comune di Formia», proponendo l'approvazione in linea tecnica e con prescrizioni del progetto preliminare e l'assegnazione di un finanziamento di 18,48 milioni di euro;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un aggiornamento della suddetta relazione istruttoria con la quale propone, tra l'altro, di destinare al finanziamento della progettazione definitiva il contributo di cui al citato art. 1, comma 78, lettera *l)*, della legge n. 266/2005;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'intervento è incluso — tra le opere da realizzare a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma — nel piano decennale della viabilità 2003/2012 sul quale questo Comitato si è pronunziato con delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005);

Considerato che, con delibera adottata in data odierna, n. 75, questo Ministero ha proceduto alla quantificazione delle risorse da ritenere allocabili da questo Comitato stesso, previa specificazione della

quota destinata per legge dal citato art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 ad alcuni interventi in percentuale non puntualmente determinata e riservandosi di finalizzare in modo più circostanziato le risorse destinate dalla norma richiamata ad opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Considerato che l'opera di cui trattasi è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, nell'ambito dei corridoi autostradali e stradali con la dizione «Adeguamento della tratta S.S. 148 Pontina fino al raccordo con la S.S. 7 Appia come completamento del corridoio tirrenico meridionale»;

Considerato che il CUP assegnato al progetto è il seguente: F32C05000310001;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento riguarda la realizzazione della variante stradale, denominata «Pedemontana di Formia», alla statale S.S. 7 Appia per il tratto che, partendo dal territorio di Gaeta in località Puntone, attraversa l'abitato di Formia e termina in località Santa Croce, in corrispondenza dello svincolo per Cassino e Napoli;

che l'intero intervento è localizzato nella regione Lazio per una estensione complessiva di circa 11 Km, suddivisa in 5 tratte, ed interessa i territori comunali di Gaeta e Formia in provincia di Latina;

che le recenti modificazioni introdotte negli strumenti di pianificazione del sistema trasportistico nazionale e regionale hanno posto l'esigenza di rendere il tracciato stradale della Pedemontana di Formia congruente con il tracciato del Corridoio tirrenico meridionale, progetto inserito nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, e che è stata sviluppata la progettazione di una strada di categoria A (riconducibile alla tipologia «autostrada extraurbana», di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001), avente doppia carreggiata separata da spartitraffico e con due corsie per ogni senso di marcia larghe 3,75 metri e corsia di emergenza larga 3,00 metri per un ingombro totale della piattaforma di 25,50 metri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica che il progetto è stato redatto dall'ATI Politecnica Soc. coop. a r.l. e SATPI Consulting Inginering S.r.l., che è risultata aggiudicataria della gara disposta con delibera di Giunta 10 dicembre 1996, n. 9700, dalla regione Lazio, che ha anche stipulato con l'ANAS, il 15 settembre 1997, apposita convenzione relativa al cofinanziamento delle progettazioni incluse nella programmazione triennale della viabilità;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà conto delle alternative esaminate, specificando che il tracciato prescelto rappresenta un'ottimizzazione dell'alternativa ritenuta di minor impatto e in parte recepita in un progetto del 1999 e evidenziando che l'opera — se nel breve termine si configura quale variante alla S.S. 7 Appia per l'aggiramento del centro urbano di Formia — a medio termine è inquadrabile come prosecuzione del futuro itinerario autostradale costiero (cioè del citato corridoio tirrenico meridionale);

che il progetto prevede complessivamente, su entrambe le carreggiate la presenza di una galleria naturale di 5,338 km di lunghezza, quattro gallerie artificiali per una lunghezza totale di 1,104 km, ponti per una lunghezza complessiva di 0,165 km ed uno sviluppo in sede naturale di 4,439 km;

che l'ANAS S.p.a., nella qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 4 agosto 2004, prot. n. DPP/Seg/004229, ha presentato a tutte le Amministrazioni ed enti interessati il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, approvato dal proprio consiglio di amministrazione con delibera 3 giugno 2004, n. 68, e corredato dello Studio di impatto ambientale (SIA), per la sua approvazione secondo le procedure previste del decreto legislativo n. 190/2002;

che comunicazione al pubblico dell'avvio del procedimento di VIA è avvenuto tramite pubblicazione di apposito avviso su giornali quotidiani, locali e nazionali;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso, in data 7 giugno 2005, il parere favorevole, con prescrizioni, della Commissione speciale VIA, che si è pronunziata anche sulla base di elementi integrativi richiesti e forniti dal soggetto aggiudicatore;

che anche il Ministero per il beni e le attività culturali, con nota 5 luglio 2005, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto;

che la regione Lazio con delibera di giunta 24 gennaio 2006, n. 47, ha espresso parere favorevole all'approvazione condizionato all'ottemperanza, delle prescrizioni indicate nella delibera stessa;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto;

sotto l'aspetto attuativo:

che, come esposto, il soggetto aggiudicatore è stato individuato in ANAS S.p.a.;

che la modalità prevista di affidamento dei lavori è l'appalto integrato o il General Contractor;

che i tempi di realizzazione sono stimati in 2.190 giorni naturali consecutivi e che l'opera potrà essere aperta al traffico al termine del 6° anno;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del progetto, desumibile dal quadro economico, è pari a 439.157.500,00 euro, di cui 320.062.535,74 per lavori a base d'asta (inclusi oneri della sicurezza) e 119.094.964,26 per somme a disposizione;

che il computo metrico estimativo e la stima di progetto sono stati redatti utilizzando prezzi unitari desunti dall'applicazione delle analisi ANAS per il compartimento della viabilità per il Lazio aggiornate al 2002 e dall'elenco «prezzi manutenzioni» del 2004, mentre per alcuni prezzi non inclusi nei citati elenchi sono state effettuate apposite analisi;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica che, a seguito delle prescrizioni della regione Lazio soprattutto in ordine alla declassifica della strada (che viene ricondotta alla categoria B), il costo complessivo dell'intervento potrà essere compiutamente determinato solo in sede di progettazione definitiva, ma sarà comunque contenuto nel limite sopra indicato in relazione alla prevista riduzione della sezione stradale di progetto, con riflessi sull'onere per la realizzazione dei lavori;

che il piano economico-finanziario non evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione dell'opera, trattandosi di strada extraurbana principale, come tale non assoggettata a tariffa;

che l'analisi costi-benefici sviluppata dalla Politecnica evidenzia risultati positivi;

che è previsto che l'opera venga realizzata, per il 95,8%, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, da ultimo, di destinare al finanziamento della progettazione definitiva il contributo previsto alla lettera *l)*, art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, in misura non inferiore all'1% delle risorse disponibili, riservandosi di richiedere il finanziamento residuo in fase di approvazione del progetto definitivo;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «Variante alla S.S. 7 Appia in comune di Formia» ed è altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Il soggetto aggiudicatore è individuato in ANAS S.p.a.

1.3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 439.157.500 euro rappresenta il «limite di spesa» dell'intervento ed è fissato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente «presa d'atto». Detto importo è comprensivo dell'onere per opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale: le relative iniziative, che secondo il Ministero istruttore debbono corrispondere al 3% del costo dell'opera, debbono essere peraltro puntualmente indicate ed essere ritenute proponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.4. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal citato Ministero sono del pari riportate in detto allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Finalizzazione contributo.*

2.1. Il contributo quindicennale previsto dall'art. 1, comma 78, lettera *l)* della legge n. 266/2005 e fissato in 1,650 milioni di euro nella tabella 1 allegata alla delibera n. 75/2006, è finalizzato al finanziamento della progettazione definitiva dell'intervento approvato al punto 1 della presente delibera. Il contributo — suscettibile di sviluppare un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 18,456 Meuro — è quantificato tenendo conto anche degli oneri derivati da eventuali finanziamenti necessari.

2.2. La decisione sull'assegnazione di contributi per la realizzazione dell'opera, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma, viene rinviata alla fase di esame del progetto definitivo e verrà assunta sulla base del costo definitivo dell'opera, come rideterminato — entro il «limite di spesa» sopra stabilito — a seguito del recepimento delle prescrizioni della regione Lazio ed in particolare alla prevista riduzione della sezione stradale.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. La Commissione VIA procederà — ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 — a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi suc-

cessive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

Roma 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 95

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. PRESCRIZIONI.

Di seguito si riportano le prescrizioni da risolvere nella redazione del progetto definitivo, organizzate per argomenti di ambito.

1.1. *Carattere generale.*

Sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato e sue integrazioni, ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici. Il progetto definitivo inoltre deve prevedere la destinazione del 3% dell'importo complessivo dei lavori alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale da definire e concordare con gli enti territoriali interessati.

Contenere il Progetto di monitoraggio ambientale, secondo le Linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni portate nello Studio di Impatto Ambientale e sue successive integrazioni. Il PMA dovrà essere legato al Progetto definitivo prevedendone il costo dell'attuazione nel relativo quadro economico.

Approfondire lo studio della rete elettrica che alimenta il sistema «galleria» nelle condizioni ordinarie di funzionamento;

Approfondire lo studio dei sistemi di ventilazione in galleria.

Riportare nel computo metrico estimativo generale un apposito capitolo di spesa per l'esecuzione delle opere prescritte nel SIA.

Anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura.

Redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento.

Ottimizzare il progetto di illuminotecnica con i requisiti di massima efficienza energetica d'esercizio.

Prevedere un'attenta progettazione degli attraversamenti o delle interferenze con l'attuale viabilità comunale, anche in rapporto ad eventuali opere complementari.

Sviluppare il progetto definitivo prevedendo la definizione delle varianti di tracciato per quanto compatibili con le caratteristiche della strada, che si renderanno necessarie a seguito delle indagini archeologiche, di tutte le opere complementari e dei loro impatti, delle opere di riqualificazione, di ripristino ambientale e di compensazione, da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali – Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici, sentite le Soprintendenze di settore territorialmente competenti.

1.2. *Relative a flora fauna e insediamenti agricoli.*

Prevedere il ripristino della vegetazione con specie delle serie autoctone, mediante la raccolta in loco di sementi, talee ecc. da sviluppare presso vivai specializzati.

Dimensionare e localizzare in dettaglio i sottopassi faunistici, in funzione dei singoli contesti ambientali, in ogni tratto di percorso in rilevato ed in particolare nelle zone di transizione tra ecosistema agricolo ed ecosistema delle praterie e dei cespuglieti.

Realizzare rilievi di dettaglio lungo i corsi d'acqua inteneriti, per individuare le aree da potenziare e quelle da riqualificare, ed approfondire il progetto di ripristino e riqualificazione, differenziando la tipologia di intervento e le specie da impiegare in funzione delle diverse realtà morfologiche e vegetazionali esistenti.

Nel punto in cui è previsto lo sbocco della canna di ventilazione della galleria (ZPS «Parco Naturale dei Monti Aurunci), integrare la valutazione di incidenza con una stima approfondita delle potenziali interferenze o disturbi indotti sulla fauna e sulla vegetazione per la fase di cantiere, al fine di quantificare correttamente le misure di contenimento e mitigazione degli impatti ed inoltre verificare l'altezza della canna.

Per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturalizzazione previste, fare ricorso prevalentemente a tecniche di ingegneria naturalistica, dando la priorità nella individuazione di tali opere ad interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale di aree gia compromesse.

1.3. *Relative a idraulica, idrogeologia, geologia, geotecnica.*

Per gli aspetti relativi all'ambiente idrico predisporre sistemi di trattamento delle acque di piattaforma in modo tale da garantire condizioni di sicurezza dall'infiltrazione di inquinanti anche nel caso di incidente rilevante, con particolare riguardo ai corsi d'acqua.

Realizzare tutte le ulteriori indagini e gli approfondimenti di natura geologica, geotecnica ed idrogeologica indicati nel progetto preliminare, nello studio di Impatto Ambientale e sue integrazioni nonché quelli connessi all'ottemperanza alle presenti prescrizioni tenendo adeguatamente conto dei relativi esiti nella redazione del progetto definitivo; in particolare approfondire le conoscenze relative all'andamento della falda specialmente nell'intorno della Sorgente Mazzoccolo.

Per la Galleria Campese approfondire il progetto con lo studio dell'influenza della galleria sulle oscillazioni del livello della falda.

Eseguire degli studi approfonditi circa la realizzazione del tracciato e le possibili interferenze con le numerose falde acquifere, presenti in particolare nei tratti II, III e IV, con un elevato rischio di alterazione della qualità delle acque di falda.

1.4. *Rumore.*

Integrare le indagini già effettuate sul rumore con una ulteriore campagna di misure diurne e notturne che completi il quadro di riferimento per l'esatta individuazione dei ricettori sensibili, in particolare per la fase di esercizio, e verificare meglio il dimensionamento e le misure di contenimento degli impatti acustici, limitandone l'impiego solo laddove effettivamente necessarie; prevedere le opere di mitigazione del rumore adottando opportune soluzioni tecniche per le pavimentazioni e comunque adottare barriere a basso impatto; ottimizzare la progettazione per perseguire la loro maggiore efficacia con la loro migliore qualità estetico-architettonica e funzionale.

Approfondire l'elaborazione degli interventi di mitigazione per le vibrazioni ai sensi della Normativa UNI 9614.

1.5. *Carattere paesaggistico-architettonico.*

Dettagliare le tipologie adottate per le opere accessorie anche in riferimento alla loro immagine (strutture di contenimento, rivestimenti, ecc.).

Approfondire e completare la definizione progettuale delle opere al fine di cogliere la portata reale delle previste opere di scavo e riporto e quindi l'impatto reale sul paesaggio.

1.6. *Carattere localizzativo-progettuale.*

Ottimizzare le interferenze del tracciato con i perimetri delle aziende agricole in modo da salvaguardare quanto più possibile la continuità e la funzionalità; adottare le soluzioni progettuali in grado di mantenere il collegamento tra aree agricole già funzionalmente connesse; garantire l'accesso a fondi agricoli interferiti dalla nuova infrastruttura.

Ottimizzare, nella fase di progettazione definitiva, il tracciato dal punto di vista paesaggistico per quanto compatibile con le caratteristiche della strada, per quanto riguarda soluzioni meno impattanti rispetto all'adozione di viadotti, rilevati e scavi a mezza costa.

Nella zona prossima al Santuario di Santa Maria della Noce dovrà prevedere una diversa soluzione progettuale relativamente alla realizzazione del camino di evacuazione dei fumi della galleria, eventualmente spostandolo in altro sito.

Nel IV tratto, alle pendici di Monte Campese dovrà individuare una diversa soluzione progettuale del tracciato viario, per quanto compatibile con le caratteristiche della strada, evitando di dover realizzare il rilevato, di elevato sviluppo verticale, così come previsto nel progetto presentato.

Rielaborare il progetto dello svincolo di collegamento con l'attuale tracciato della S.S. 7 Appia.

Assicurare un miglior collegamento con la rete preesistente verso il centro intermodale di Gaeta.

Ridurre la sezione stradale, adottando, nello sviluppo della progettazione definitiva, come carattistiche della strada, quelle di classe B extraurbana del decreto ministeriale 5 novembre 2001 in luogo di quelle utilizzate per la progettazione preliminare.

1.7. *Carattere archeologico.*

Compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, effettuare preliminarmente prospezioni geofisiche, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate;

Nelle successive fasi di sviluppo della progettazione, in considerazione delle rilevanti valenze archeologiche che possono interessare alcune aree di progetto, dedicare ed individuare nel progetto un impegno finanziario finalizzato al completamento del quadro conoscitivo dei dati archeologici, per le fasi di acquisizione dei dati, analisi, indagini dirette sul terreno, coordinato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

1.8. *Cantiere.*

Prevedere che nei capitolati d'appalto siano inserite le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.

Predisporre quanto necessario perché sia adottato, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla nonna ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

Dettagliare la cantierizzazione adottando i seguenti criteri:

subordinare l'eventuale localizzazione di pozzi per uso potabile ad una verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee, escludendo la collocazione di cantieri e dei depositi nelle zone di tutela assoluta (v. art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999);

individuare le aree destinate al deposito temporaneo del terreno vegetale, specificando le procedure atte a mantenere nel tempo la vegetabilità;

analizzare il rumore e le vibrazioni dei cantieri ed individuare i livelli di emissione nei confronti dei ricettori sensibili circostanti.

Realizzare la galleria naturale con tecniche di scavo che contestualmente permettano anche l'esecuzione di indagini (dirette o indirette) atte «a caratterizzare» la situazione geologica e geotecnica che non sia definibile prima in fase antecedente all'esecuzione, dei lavori.

Durante la fase di scavo delle gallerie prevedere la sigillatura e impermeabilizzazione al contorno e sui fronti di scavo in modo da contenere l'effetto di richiamo per depressione idraulica.

Assicurare la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, in particolare dei pozzi pubblici e privati destinati ad uso idropotabile prossimi al tracciato, e idrogeologicamente a valle dello stesso, per un significativo intorno.

Prevedere misure atte a limitare i disturbi e le interferenze sulla fauna dei corsi d'acqua prossimi al Cantiere industriale «Balzorile» e al Campo base «Acquatraversa».

Controllare costantemente le aree interferite oggetto di scavo, prestando particolare cura nelle lavorazioni in corrispondenza dei siti archeologici n. 5, n. 6, n. 37, n. 39, n. 50, sotto il controllo delle competenti Soprintendenze.

Indicare le aree che si vorranno utilizzare per i cantieri, depositi di materiali, aree di stoccaggio, strade e parcheggi di servizio. Dovranno, altresì, essere previsti sia il programma degli interventi che le attività di rinaturalizzazione e ripristino delle aree oggetto della cantierizzazione. In particolare, in merito alle aree da individuare per lo stoccaggio provvisorio dei detriti, per le quali si dispone espressamente divieto che siano destinate a stoccaggio definitivo, si ritiene che debbano essere individuate le modalità e la tempistica al fine di sottoporre a verifica l'effettiva possibilità di conferire i detriti direttamente nella cave abbandonate, per le quali si richiedono indicazioni progettuali inerenti alle attività di recupero.

2. RACCOMANDAZIONI.

Assicurare che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o acquisisca, per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione ambientale ISO 14001 o la Registrazione ai sensi del Regolamento CE 761/2001 (EMAS).

Definire le caratteristiche di ciascun intervento di mitigazione in relazione alla verifica degli impatti secondari determinanti da questi stessi interventi.

Estendere la riqualificazione dei corsi d'acqua interferiti, almeno a tratti di 15-20 metri a monte e a valle dei punti di attraversamento.

Studiare e limitare le interferenze con gli agglomerati industriali esistenti ed in corso di realizzazione.

Al fine delle verifiche di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002, integrare il progetto definitivo con tavole dettagliate, planimetrie, profili, sezioni, nelle quali vengano indicate ed evidenziate le opere, le particolarità progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le prescrizioni di cui al presente parere, con relativa legenda esplicativa e con esaustiva descrizione in una relazione specifica.

Integrare il progetto definitivo con una relazione dettagliata del progettista, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002, nella quale si attesti che il progetto definitivo è conforme al progetto preliminare approvato; che sono state recepite, rispettate ed attuate le prescrizioni del CIPE, riportandone gli estremi della delibera di approvazione, con particolare riferimento alle compatibilità ambientali ed alla localizzazione dell'opera, descrivendo ed elencando le opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

Laddove l'infrastruttura si sovrappone ad una tessitura agraria ben definita e in discordanza, sostituire, per quanto possibile, la soluzione in rilevato con la soluzione in viadotto.

06A09928

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) schemi idrici regione Molise - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° Intervento progetto definitivo - Finanziamento. (Deliberazione n. 99/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. «legge obiettivo», e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 177, e successive modifiche ed integrazioni, che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in base al quale le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera *a*, il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come modificato dal successivo decreto interministeriale 1° dicembre 2005, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio e per l'esecuzione dei lavori;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Molise «l'irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore»;

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2005), la quale ha, tra l'altro, finalizzato le disponibilità residue ex delibera n. 21/2004, prevedendo, al punto 2.4, che «l'intervento irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore verrà sottoposto a questo Comitato entro il 31 ottobre 2005, a condizione che nello stesso termine siano recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali» e che «in caso contrario le risorse saranno automaticamente attribuite al complesso degli interventi finanziati con la presente manovra secondo l'ordine di graduatoria», e stabilendo inoltre, al punto 4, che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità delle erogazioni;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 153, con la quale questo Comitato ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore»;

Vista la delibera adottata in data odierna, n. 75, di ricognizione delle risorse disponibili, ed in particolare il punto 1.3.3, in base al quale l'intervento «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore» è da considerare escluso dal finanziamento a carico del FAS, ai sensi del disposto del punto 2.4 della predetta delibera n. 98/2005;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le note n. 213 del 14 marzo 2004, n. 458 del 18 ottobre 2005 e n. 510 del 26 ottobre 2005, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici della regione Molise, la relazione istruttoria sul progetto definitivo «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore» e l'integrazione alla relazione istruttoria, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Molise, sottoscritta il 3 giugno 2004;

Ritenuto opportuno integrare il disposto della propria delibera n. 153/2005, attraverso la previsione della copertura finanziaria a favore dell'intervento in oggetto, tenuto conto delle ragioni di pubblico interesse, consistenti nella realizzazione di un intervento volto a migliorare le condizioni di irrigazione di un'area ad economia prevalentemente agricola, e della breve distanza temporale intercorsa dalla predetta delibera n. 153/2005;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che — nel formulare la proposta definitiva di riparto delle risorse disponibili per l'attuazione del programma infrastrutture strategiche — chiede l'assegnazione di un finanziamento di 76,000 Meuro, in termini di volume d'investimento, al progetto definitivo «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore», a valere per 29.295 Meuro sulle risorse autorizzate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e per 46,705 Meuro sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 78, lettera *a)* della legge n. 266/2005;

Ritenuto pertanto di procedere all'assegnazione di un finanziamento di 76,000 Meuro, in termini di volume d'investimento, al progetto definitivo «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore», a valere per 29.295 Meuro sulle risorse autorizzate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e per 46,705 Meuro sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 78, lettera *a)* della legge n. 266/2005;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

sotto l'aspetto attuativo:

il soggetto aggiudicatore è individuato nel Consorzio bonifica integrale Larinese;

al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143/2002, è stato assegnato il CUP D57H04000080001;

sotto l'aspetto finanziario:

il costo complessivo dell'intervento proposto è di 77.470.000,00 euro (comprensivo di IVA);

la scheda di sintesi del piano economico-finanziario, depositata in seduta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non evidenzia per l'infrastruttura in argomento un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, a causa della scarsa significatività dei ricavi;

il progetto non presenta livelli di convenienza economica e sostenibilità finanziaria ritenuti accettabili da potenziali finanziatori e da investitori privati;

Delibera:

1. *Concessione contributo.*

1.1. Per la realizzazione dell'intervento «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore» è assegnato in via programmatica al Consorzio bonifica integrale Larinese un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 76,000 Meuro, articolato in 46,705 Meuro, a valere sul contributo quindicennale con decorrenza 2007, autorizzato dall'art. 1, comma 78, lettera *a)* della legge n. 266/2005, ed in 29,295 Meuro, a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003, autorizzato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002.

La quota annua di contributo a valere sul contributo quindicennale autorizzato dall'art. 1, comma 78, lettera *a)* della legge n. 266/2005 non potrà comunque superare l'importo di 4,175 Meuro.

La quota annua di contributo a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003, autorizzato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 non potrà comunque superare l'importo di 2,619 Meuro.

1.2. Il soggetto aggiudicatore dovrà presentare, entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, la rimodulazione del progetto, coerentemente con le disponibilità comprensive dell'assegnazione programmatica disposta in questa sede.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti l'11 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 38

06A09929

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Autostrada Salerno-Reggio Calabria - 4º Megalotto. (Deliberazione n. 116/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128, che rifinanzia il FAS;

il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di

risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che ha rifinanziato l'art. 13 della legge n. 166/2002;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e visti in particolare:

l'art. 5, comma 1, che dispone che — per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003 — questo Comitato finanzi prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

l'art. 8, comma 6, che prevede che la copertura degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, avvenga tramite un trasferimento — da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali — di un importo non inferiore a 750 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Viste le proprie delibere 23 aprile 1997, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203/1997), 29 agosto 1997, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250/1997), come modificata dalla delibera 9 luglio 1998, n. 69 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/1998), 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 209/1998), 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), con le quali sono stati, tra l'altro, disposti finanziamenti per interventi di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria per un importo complessivo di 2.904,600 miliardi di lire (1.500,1 milioni di euro) a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162/1999; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 182/1999), con la quale gli interventi sino allora finanziati con le delibere sopra citate sono stati unificati, al fine di assicurare maggiore flessibilità operativa, in un unico intervento denominato «Interventi di adeguamento autostrada Salerno-Reggio Calabria»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirreno-nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela per i quali, unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 milioni di euro;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), con la quale questo Comitato ha destinato, a valere sui fondi recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo di 700 milioni di euro, in termini di volume di investimento, alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in modo da ripianare le risorse riservate dall'ANAS al 1° macro-lotto (ora riclassificato quale 1° megalotto) e consentire all'ANAS medesima di utilizzare dette risorse con immediatezza per l'appalto di ulteriori lavori sulla stessa autostrada senza attendere i tempi lunghi delle relative assegnazioni;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2004), con la quale questo Comitato ha assegnato all'ANAS un contributo massimo di 109,246 milioni di euro per quindici anni a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del 2° megalotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 milioni di euro all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche

(PIS) e, al successivo punto F.2.2, 288 milioni di euro alla «sicurezza», di cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato le risorse destinate dalla richiamata delibera n. 19/2004 all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche e 200 milioni di euro resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle risorse attribuite al Ministero stesso in via ordinaria, riservando 23 milioni di euro per finalità premiali;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147/2005), con la quale questo Comitato ha assegnato all'ANAS un contributo massimo di 372 milioni di euro a valere sul FAS e altro contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del megalotto n. 3 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), recante «ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - quadriennio 2005-2008», e visti in particolare:

la voce Q.2.1 della tabella di assegnazioni, che quantifica in 637,50 milioni di euro la quota attribuita al Mezzogiorno per l'accelerazione del PIS;

la voce R.1. di detta tabella, concernente l'accantonamento di 300 milioni di euro per l'ulteriore finanziamento del programma di accelerazione di cui all'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003;

il punto 14 che prevede che con separata delibera si provvederà — per il citato ammontare di 637,50 milioni di euro e secondo i criteri adottati nella delibera n. 21/2004 — all'individuazione degli interventi ricadenti nel Mezzogiorno inclusi nel PIS, che, avendo necessità di risorse finanziarie aggiuntive per la loro completa realizzazione, abbiano la capacità di produrre spesa in misura significativa negli anni 2005-2006, mentre l'importo di 112,5 milioni di euro resta accantonato per interventi infrastrutturali prioritari nelle regioni del Centro-Nord;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2005), con la quale questo Comitato:

ha quantificato in 252,84 milioni di euro le risorse di cui alla delibera n. 21/2004 non ancora allocate, destinandole al finanziamento degli interventi collocati nelle posizioni successive alla 11ª nell'allegato A della delibera stessa;

ha destinato l'85% dell'accantonamento di cui al punto R.1 della tabella di assegnazioni di cui alla delibera n. 34/2005 all'accelerazione degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche localizzati nel Mezzogiorno;

ha finalizzato le risorse di cui all'alinea precedente (pari a 255,00 milioni di euro), le risorse di cui al punto Q.2.1 della delibera n. 34/2005 (citati 637,50 milioni di euro) — al netto di 17,85 milioni di euro riservati alla premialità — e le eventuali risorse residue ex delibera n. 21/2004 al finanziamento degli interventi considerati eleggibili alla stregua dei criteri di cui alla delibera per ultimo citata e riportati nell'allegato 1;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 155, con la quale questo Comitato ha assegnato all'ANAS contributi massimi di 300.005.557,12 euro e di 150.122.702,84 euro, a valere sul FAS, per la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, rispettivamente, dal km 47,8 al km 53,8 e dal km 222 al km 225,8;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 28 marzo 2006, n. 234, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso tra l'altro — la relazione istruttoria relativa all'intervento «Autostrada Salerno-Reggio Calabria — 4° megalotto: lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo A1 delle norme CNR/80 tra il km 108+000 (viadotto Calore) e il km 139+000 (galleria Serra rotonda)», proponendone il cofinanziamento;

Considerato che il predetto intervento è ricompreso nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002, e nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riser-

vandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che questo Comitato, nella delibera n. 98/2005, ha ritenuto immediatamente finanziabili gli interventi elencati nell'allegato 1 a partire dalla seconda postazione, riservandosi di finanziare l'intervento «Salerno-Reggio Calabria — macrolotto n. 2 dal km 108,000 al km 139,000 — tracciato ricompresso nelle regioni Campania e Basilicata», per un costo di 1.038,990 milioni di euro in cifra arrotondata, qualora dalla ricognizione del Comitato tecnico interministeriale per il programma di accelerazione di cui al punto 2 della delibera di questo Comitato n. 21/2004 emergesse la disponibilità di adeguate risorse;

Considerato che il predetto Comitato tecnico per l'accelerazione, nella seconda relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulla manovra di accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche, ha indicato come disponibile, a carico di pregresse assegnazioni finanziarie a favore del progetto di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, l'importo di 257,804 milioni di euro, che l'ANAS ha dichiarato utilizzabili per il cofinanziamento del macrolotto suddetto (ora megalotto n. 4);

Considerato che — con delibera 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006) — questo Comitato, nel ripartire le risorse FAS specificate nella delibera stessa, ha riservato 328,182 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del megalotto di cui sopra, richiamando le fonti di copertura del costo del megalotto stesso già esistenti, tra cui figurano anche economie, ribassi d'asta e «mancate aggiudicazioni»;

Considerato che — con delibera 22 marzo 2006, n. 73 — questo Comitato ha formalizzato l'autorizzazione all'utilizzo delle somme rinvenienti dai ribassi d'asta maturati in sede di aggiudicazione dei lavori di ammodernamento del 2° megalotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui alla citata delibera n. 14/2004, destinando espressamente a parziale finanziamento del megalotto n. 4 dell'autostrada medesima parte di detto importo, per complessivi 128.487.488,32 euro, già considerati nell'importo complessivo di 257,804 milioni di euro indicati dall'ANAS come utilizzabili allo scopo;

Considerato che, con delibera n. 75 adottata in data odierna, si è proceduto — tra l'altro — alla ricognizione delle disponibilità residue a valere sulle risorse di cui alla delibera n. 98/2005, che sono quantificabili in complessivi 493,864 milioni di euro, al lordo delle quote premiali per complessivi 40,850 milioni di euro ed al lordo altresì di ulteriori economie per 68,738 milioni di euro maturate su interventi precedentemente finanziati a carico del FAS;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che i lavori di ammodernamento ed adeguamento, al tipo 1A delle Norme CNR/80, dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 108+000 (viadotto Calore) al km 139+000 (galleria Serra Rotonda) costituiscono il megalotto n. 4 (già macrolotto n. 2);

che il progetto definitivo del suddetto megalotto n. 4 accorpa i progetti definitivi dei lotti così individuati:

tronco 1° - tratto 7 - lotto 1 - dal km 108+000 (viadotto Calore) al km 117+000;

tronco 1° - tratto 7 - lotto 2 - dal km 117+000 al km 123+800 (svincolo di Lagonegro nord incluso);

tronco 1° - tratto 7 - lotto 3 - dal km 123+800 (svincolo di Lagonegro nord incluso) al km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso);

tronco 1° - tratto 7 - lotto 4 - dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso) al km 139+000 (svincolo di Lauria nord incluso), carreggiata nord;

tronco 1° - tratto 7 - lotto 5 - dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso) al km 139+000 (galleria Serra Rotonda), carreggiata sud;

che complessivamente il progetto comprende, tra le opere d'arte maggiori, 3 svincoli (Lagonegro nord, Lagonegro sud, Lauria nord), 30 viadotti carreggiata nord, 34 viadotti carreggiata sud, 7 gallerie artificiali carreggiata nord, 7 gallerie artificiali carreggiata sud, 12 gallerie naturali carreggiata nord, 12 gallerie naturali carreggiata sud;

che nel corso della redazione del progetto si è verificata l'impossibilità di ammodernare l'autostrada, nel rispetto della normativa CNR/80 tipo A, effettuando il semplice adeguamento sulla sede esistente e che per una considerevole parte del tracciato si è quindi resa necessaria una parziale realizzazione fuori sede;

che pertanto, i circa 30 km di tracciato presentano un 45% di adeguamento in sede e un 55% su nuova sede autostradale e che i tratti abbandonati, tranne alcuni recuperi utilizzabili per viabilità accessoria o di servizio, saranno dismessi e riqualificati;

che il responsabile unico del progetto ha attestato la regolare predisposizione dei progetti definitivi dei vari lotti — che sono stati redatti tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, degli studi e delle indagini svolte, dei condizionamenti ambientali, delle prescrizioni avanzate dai vari Enti e/o Amministrazioni in sede di rilascio di pareri/autorizzazioni di competenza — nonché la rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 luglio 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di piani di sicurezza;

che le procedure progettuali sono state espletate in modo autonomo rispetto alla legge n. 443/2001 e che in particolare i progetti definitivi sui quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso

parere di compatibilità ambientale, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali — con decreti 18 luglio 2002, n. 7485 e 26 agosto 2002, n. 7558, rispettivamente per i lotti 1°/2°/3° e per i lotti 4°/5° — sono stati completati nel 2001;

che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190/2002, l'ANAS, come esposto, ha proceduto ad unificare i suddetti cinque lotti in un unico macrolotto in vista dell'affidamento a Contraente generale;

che per i primi tre lotti la Conferenza dei servizi si è tenuta l'11 settembre 2001 e che il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso il provvedimento autorizzativo finale, di conformità urbanistica e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in data 3 febbraio 2004, con il n. 87;

che per il quarto e quinto lotto la Conferenza dei servizi si è tenuta il 13 marzo 2003 e che il citato Dipartimento ha espresso il provvedimento autorizzativo finale 15 luglio 2003, n. 552, successivamente integrato con provvedimento 9 marzo 2004, n. 231 disponendo il vincolo preordinato all'esproprio;

che i suddetti provvedimenti finali sono stati — rispettivamente — pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2004, n. 57 - serie generale - e nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2004, n. 72 - serie generale;

che al procedimento finalizzato alla realizzazione dell'intervento in questione è stata data pubblicità mediante avviso affisso agli albi pretori dei Comuni interessati e pubblicato su tre quotidiani di cui uno a diffusione nazionale nonché sul sito internet dell'ANAS;

che la Società, con delibera del Consiglio di amministrazione 27 luglio 2004, n. 93, ha approvato i progetti definitivi afferenti al megalotto n. 4 e che con nota 28 ottobre 2004, n. 5708, ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di accedere ai finanziamenti a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

che, come anticipato, l'opera verrà realizzata mediante affidamento a Contraente generale;

che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 1.500 a decorrere dal giorno successivo a quello di ordine di inizio delle attività;

che il soggetto attuatore, con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2004, n. 272, e contenente la «clausola di salvaguardia» richiesta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha indetto apposita gara per l'affidamento dei lavori;

che gli inviti ai soggetti prequalificati sono stati inviati il 22 marzo 2005;

che la presentazione delle offerte è stata effettuata il 31 maggio 2005 e che il periodo di validità delle offerte era fissato al 31 novembre 2005, salva facoltà dei concorrenti di accettare una proroga del periodo di validità;

che la valutazione tecnica delle offerte da parte della Commissione aggiudicatrice è stata conclusa entro il 31 luglio 2005;

che all'intervento è stato assegnato il CUP F11B04000210000, e che tale CUP è provvisorio;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'opera proposta per il finanziamento è indicato in 1.038.986.876,15 euro (rectius 1.038.986.876,16 euro), di cui 789.099.214,69 euro per lavori a base di appalto, e 249.887.661,47 euro per somme a disposizione;

che il costo è stato definito in rapporto ai prezzi unitari dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonché di 121 nuovi prezzi ritenuti validi ed in aderenza con elaborati progettuali afferenti lavorazioni non contemplate in detto prezzario;

che l'opera, come risulta dal relativo piano economico-finanziario, non presenta un «potenziale ritorno economico» ritraibile dalla gestione dell'opera medesima;

che, come sopra esposto, parte della copertura finanziaria dell'intervento — per 257,804 milioni di euro — è assicurata da disponibilità ANAS;

che viene proposto di assegnare l'importo di 781,186 milioni di euro necessario per completare la copertura finanziaria dell'intervento a carico dei fondi FAS;

che 328,182 milioni di euro sono stati già assegnati all'opera, a valere sul FAS 2006, con delibera n. 1/2006 richiamata in premessa e che i residui 453,004 milioni di euro vengono richiesti a carico dei fondi FAS previsti dalle delibere di questo Comitato n. 21/2004 e n. 98/2005 e considerati disponibili, come da delibera n. 75/2006 ugualmente richiamata in premessa;

Delibera:

1. UTILIZZO ECONOMIE.

Ai lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'«autostrada Salerno-Reggio Calabria 4° megalotto – lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo A1 delle norme CNR/80 tra il km 108+000 (viadotto Calore) e il km 139+000 (galleria Serra Rotonda)» sono assegnate le economie derivanti dai ribassi d'asta degli interventi approvati e finanziati ai sensi della delibera 21/2004, riportate nella tabella 3.2 allegata alla delibera n. 75/2006 ed ammontanti complessivamente a 68,738 milioni di euro.

2. ASSEGNAZIONE NUOVI CONTRIBUTI.

2.1. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 (il cui costo viene considerato nella cifra arrotondata di 1.038,987 milioni di euro in correlazione con la metodologia adottata nell'indicazione delle disponibilità esistenti) viene assegnato all'ANAS un

contributo massimo di 384,263 milioni di euro — a valere sulle disponibilità residue FAS di cui alla tabella 3.2 della delibera n. 75/2006 — come segue:

67,182 milioni di euro a valere sulle disponibilità relative al 2005;

163,999 milioni di euro a valere sulle disponibilità relative al 2006;

70,408 milioni di euro a valere sulle disponibilità relative al 2007;

82,674 milioni di euro a valere sulle disponibilità relative al 2008.

2.2. Tenendo conto dell'assegnazione già disposta con la delibera n. 1/2006 pari — a complessivi 328,182 milioni di euro e delle annualità di riferimento indicate — il quadro complessivo dei contributi riservati all'opera a carico del FAS, è il seguente:

67,182 milioni di euro a valere sulle disponibilità relative al 2005;

163,999 milioni di euro a valere sulle disponibilità relative al 2006;

195,117 milioni di euro a valere sulle disponibilità relative al 2007;

286,147 milioni di euro a valere sulle disponibilità relative al 2008.

All'intervento in questione risultano conseguentemente assegnati complessivamente 712,445 milioni di euro.

2.3. L'entità definitiva del contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 2.2 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara citata nella «presa d'atto». Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere — entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione, o, se successiva, dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* — il nuovo quadro economico al suddetto Ministero che, a sua volta, provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato, specificando altresì le annualità cui le economie — in relazione alla scansione temporale prevista per la realizzazione dei lavori — vengono imputate.

2.4. Il contributo complessivo di cui al precedente punto 2.2 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

la quota di 67,182 milioni di euro, imputata alle disponibilità FAS relativa al 2005, sarà corrisposta in un'unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore;

il 50% della quota relativa alle disponibilità FAS relative al 2006 verrà corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota di cui alla linea precedente;

il residuo 50% della quota 2006 verrà erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% delle quote sino allora assegnate;

il 50% della quota relativa alle disponibilità FAS relative al 2007 verrà corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti rate;

il residuo 50% della quota del 2007 verrà erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% delle quote sino allora assegnate;

l'80% della quota relativa al 2008 verrà erogata su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti 5 rate;

il saldo verrà erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino allora erogato, nonché l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

2.5. Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS e, più in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della delibera n. 98/2005 verranno finalizzate da questo Comitato secondo le modalità di cui ai punti 3.3 e 3.4 della delibera stessa.

3. CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ E ASSEGNAZIONI CUP.

3.1. La consegna delle attività, al Contraente generale risultato affidatario in base alla gara precisata nella «presa d'atto», se non intervenuta nel frattempo, dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*. Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.

3.2. Nell'ipotesi che i concorrenti di gara non abbiano accettato la proroga del periodo di validità delle proprie offerte e la gara debba essere reiterata, l'ANAS dovrà procedere alla pubblicazione di altro bando, pena il definanziamento dell'intervento, entro il termine di cui al comma precedente. In tale ipotesi la consegna delle attività dovrà avvenire nei trenta giorni successivi all'aggiudicazione definitiva.

3.3. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP definitivo delle opere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

4. DISPOSIZIONI FINALI.

4.1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere un quadro finanziario complessivo dell'opera

riportando, per ciascun megalotto e per ciascuno degli altri lotti cui è articolata l'«autostrada Salerno-Reggio Calabria», l'importo complessivo finanziato con l'indicazione delle relative fonti di copertura, le economie realizzate e la destinazione, partitamente, di ciascuna voce delle economie così maturate.

4.2. Nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata verrà stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura — UTG, il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria sulla falsariga del protocollo stipulato nel giugno 2004 per il 1° macrolotto dell'autostrada in questione, per quanto compatibile, e tenendo conto delle eventuali ulteriori indicazioni che provengano dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso.

4.3. Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione delle opere saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito al punto 2 della delibera n. 21/2004.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 98

06A09930

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Assegnazione a favore del progetto Calabria. Accantonamenti a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. (Delibere CIPE n. 2/2006 e 3/2006). (Deliberazione n. 118/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986 di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'art. 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, recano disposizioni in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme dei predetti interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i Fondi in questione, si prevede che le Amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti e sono definite le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce le risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), che reca fra l'altro, in tabella D), una dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di 8.500 milioni di euro (100 per il 2006, 100 per il 2007 e 8.300 per il 2008), oltre ad una dotazione aggiuntiva a favore della ricerca applicata, pari a 160 milioni di euro per il periodo 2006-2008 (10 per il 2006, 50 per il 2007 e 100 per il 2008);

Considerato che, per effetto delle riduzioni del Fondo per le aree sottoutilizzate disposte dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 e dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito

con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, nonché delle riduzioni apportate con la stessa legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 114, 341 e 430) e tenuto conto della anticipazione disposta per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria di cui alla propria delibera n. 1/2006, adottata in data 22 marzo 2006, la dotazione aggiuntiva del citato Fondo ha subito una riduzione complessiva di 2.442,26 milioni di euro per il quadriennio 2006-2009, passando da 8.660 a 6.217,74 milioni di euro;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), 25 luglio 2003, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 /2003), 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004), 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004) e n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), 18 marzo 2005, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2005), 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2005) e 22 marzo 2006, n. 1 con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 2, concernente la ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate di cui al citato Fondo per il periodo 2006-2009, per il complessivo importo di 6.217,74 milioni di euro, da destinare al finanziamento di programmi regionali e nazionali, che ha, tra l'altro, previsto un accantonamento di 5,72 milioni di euro da assegnare, unitamente ad ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in corso d'anno, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle esigenze espresse dal mercato;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 3, concernente la ripartizione dell'importo di 4.100 milioni di euro per il periodo 2006-2009, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, da destinare al finanziamento di programmi regionali e nazionali, che ha, tra l'altro, previsto un accantonamento di 2,30 milioni di euro da assegnare, unitamente ad ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in corso d'anno, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle esigenze espresse dal mercato;

Vista la richiesta del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 18820/2006/SP del 24 marzo 2006 con la quale è stata rappresentata l'esigenza — per procedere ad una programmazione integrata tra le infrastrutture realizzate e quelle in corso di realizzazione — di assicurare un finanziamento integrativo per l'attuazione di un primo intervento relativo al progetto definitivo del «2° lotto dell'interporto programmato del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria - opere stradali, parcheggi, impianti elettrici speciali, opere ferroviarie», per un importo di 7.569.708 euro;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta, utilizzando al riguardo l'accantonamento disposto con la propria delibera n. 3/2006 pari a 2.300.000 euro e l'importo di 5.269.708 euro, quale quota parte dell'accantonamento di 5.720.000 euro disposto con la propria delibera n. 2/2006;

Considerato che il residuo accantonamento di 450.292 euro, unitamente alle risorse che si renderanno disponibili in corso d'anno, potrà essere oggetto di specifiche assegnazioni in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle esigenze espresse dal mercato;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Per la realizzazione di un primo intervento relativo al progetto definitivo del «2° lotto dell'interporto programmato del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria - opere stradali, parcheggi, impianti elettrici speciali, opere ferroviarie» è disposto il finanziamento di 7.569.708 euro, utilizzando al riguardo l'accantonamento disposto con la propria delibera n. 3/2006, pari a 2.300.000 euro e l'importo di 5.269.708 euro, quale quota parte dell'accantonamento di 5.720.000 euro disposto con la propria delibera n. 2/2006.

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 16 e 17 della legge finanziaria per il 2005, in linea con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 2/2006, in ordine all'obbligo di fornire informazioni non solo sugli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, ma anche sulla realizzazione dell'obiettivo di destinare almeno il 30% della spesa ordinaria nel Mezzogiorno, si confermano gli adempimenti previsti al punto 11 della citata delibera n. 2/2006.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzo delle risorse per le finalità di cui al punto precedente, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre gli occorrenti provvedimenti di variazione di bilancio pluriennali. Ad essi sarà dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 97

06A09931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici».

Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Sicilia
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle d'Aosta
Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia autonoma di Trento
Al Ministro dell'interno - Gabinetto
Al Ministro della difesa - Gabinetto
Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare - Gabinetto
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Gabinetto
Al Ministro delle infrastrutture - Gabinetto
Al Ministro dei trasporti - Gabinetto
Al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali - Gabinetto
All'ANCI
All'UNCEM
All'UPI
Al Prefetto di Agrigento
Al Prefetto di Alessandria
Al Prefetto di Ancona
Al Prefetto di Arezzo
Al Prefetto di Ascoli Piceno
Al Prefetto di Asti
Al Prefetto di Avellino
Al Prefetto di Bari
Al Prefetto di Belluno
Al Prefetto di Benevento
Al Prefetto di Bergamo
Al Prefetto di Biella
Al Prefetto di Bologna
Al Prefetto di Bolzano
Al Prefetto di Brescia
Al Prefetto di Brindisi
Al Prefetto di Cagliari
Al Prefetto di Caltanissetta
Al Prefetto di Campobasso
Al Prefetto di Caserta
Al Prefetto di Catania
Al Prefetto di Catanzaro
Al Prefetto di Chieti
Al Prefetto di Como
Al Prefetto di Cosenza
Al Prefetto di Cremona
Al Prefetto di Crotone
Al Prefetto di Cuneo
Al Prefetto di Enna
Al Prefetto di Ferrara
Al Prefetto dì Firenze
Al Prefetto di Foggia
Al Prefetto di Forlì-Cesena
Al Prefetto di Frosinone
Al Prefetto di Genova
Al Prefetto di Gorizia
Al Prefetto di Grosseto
Al Prefetto di Imperia
Al Prefetto di Isernia
Al Prefetto di L'Aquila
Al Prefetto di La Spezia
Al Prefetto di Latina
Al Prefetto di Lecce
Al Prefetto di Lecco
Al Prefetto di Livorno
Al Prefetto di Lodi
Al Prefetto di Lucca
Al Prefetto di Macerata
Al Prefetto di Mantova
Al Prefetto di Massa Carrara
Al Prefetto di Matera
Al Prefetto di Messina
Al Prefetto di Milano
Al Prefetto di Modena
Al Prefetto di Napoli
Al Prefetto di Novara
Al Prefetto di Nuoro
Al Prefetto di Oristano
Al Prefetto di Padova
Al Prefetto di Palermo
Al Prefetto di Parma
Al Prefetto di Pavia
Al Prefetto di Perugia
Al Prefetto di Pesaro Urbino

Al Prefetto di Pescara
Al Prefetto di Piacenza
Al Prefetto di Pisa
Al Prefetto di Pistoia
Al Prefetto di Pordenone
Al Prefetto di Potenza
Al Prefetto di Prato
Al Prefetto di Ragusa
Al Prefetto di Ravenna
Al Prefetto di Reggio Calabria
Al Prefetto di Reggio Emilia
Al Prefetto di Rieti
Al Prefetto di Rimini
Al Prefetto di Roma
Al Prefetto di Rovigo
Al Prefetto di Salerno
Al Prefetto di Sassari
Al Prefetto di Savona
Al Prefetto di Siena
Al Prefetto di Siracusa
Al Prefetto di Sondrio
Al Prefetto di Taranto
Al Prefetto di Teramo
Al Prefetto di Terni
Al Prefetto di Torino
Al Prefetto di Trapani
Al Prefetto di Trento
Al Prefetto di Treviso
Al Prefetto di Trieste
Al Prefetto di Udine
Al Prefetto di Varese
Al Prefetto di Venezia
Al Prefetto di Verbano - Cusio - Ossola
Al Prefetto di Vercelli
Al Prefetto di Verona
Al Prefetto di Vibo Valentia
Al Prefetto di Vicenza
Al Prefetto di Viterbo

Il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale è stato caratterizzato da fasi temporalesche ed intense precipitazioni che hanno interessato gran parte del Paese, causando allagamenti, smottamenti, frane e danni alle infrastrutture in diverse regioni d'Italia con fenomeni molto estesi e severi tanto da indurre il Consiglio dei Ministri a decretare lo stato di emergenza per diversi ambiti regionali.

In tale occasione la tempestività e l'efficienza della risposta di protezione civile, dovuta alla pronta attivazione del sistema di allertamento nazionale e delle azioni di contrasto, così come disciplinati dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004, nonché degli interventi di soccorso e di assistenza, hanno scongiurato la perdita di vite umane, non potendo tuttavia evitare disagi e danni alla popolazione.

Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale un'azione di protezione civile efficace ed adeguata, desidero richiamare ancora una volta l'attenzione di tutte le istituzioni ed in particolare le regioni e le province autonome affinché vogliano prioritariamente promuovere e sostenere, anche attraverso la predisposizione di apposite linee guida, la costituzione e l'operatività dei presidi territoriali, sia a scala provinciale che comunale, favorendo, se del caso, l'aggregazione tra i singoli comuni. Tali presidi costituiscono infatti un ineludibile strumento di vigilanza e di intervento, in particolare per fronteggiare le fasi temporalesche intense che ancora oggi rappresentano fenomeni di difficile prevedibilità, e devono garantire nelle aree esposte a maggior rischio, laddove non siano disponibili sistemi di monitoraggio strumentale, il necessario supporto tecnico ai sindaci nell'adozione delle misure più adeguate a salvaguardia della popolazione.

È altresì necessario, così come indicato dalla citata direttiva, che a tale processo di rafforzamento del sistema di protezione civile, anche locale, partecipino attivamente le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, operando in sinergia sia con le amministrazioni regionali che con quelle provinciali, nonché agevolando e promuovendo in tal senso la partecipazione della componente statale del Servizio nazionale della protezione civile.

Sarà invece responsabilità del Dipartimento della protezione civile, delle regioni e degli enti locali perseguire congiuntamente il consolidamento del sistema di allertamento nazionale, sulla base delle esperienze già acquisite e attraverso il potenziamento delle reti strumentali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tempestiva realizzazione della rete radar meteorologica nazionale dando così piena attuazione allo spirito ed alle volontà già sancite nelle leggi 3 agosto 1998, n. 267, e 11 dicembre 2000, n. 365, adottate in occasione rispettivamente delle emergenze che hanno interessato Sarno e gli altri comuni della Campania e l'area di Soverato.

Occorre ricordare che i fenomeni meteorologici sopra richiamati hanno recentemente interessato soprattutto aree fortemente urbanizzate, mettendone in luce l'elevata vulnerabilità in relazione non soltanto alla possibilità di «regimazione» dell'evento naturale, anche attraverso una diligente manutenzione del reticolo idrografico minore, ma soprattutto in relazione alla tipologia e all'articolazione urbanistica il cui sviluppo, talvolta, non è stato né pianificato, né controllato adeguatamente.

In tal senso gli strumenti di pianificazione quali i Piani stralci di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) danno indicazioni che, per quanto necessarie, non risultano tuttavia sufficienti all'azione di protezione civile, sia in quanto non possono includere situazioni localizzate di criticità, sia perché si riferiscono a scenari di pericolosità severi con frequenza di accadimento più che decennale.

È necessario, pertanto, che tutte le amministrazioni competenti, sia a livello centrale che periferico, possano concorrere ad uno sforzo comune che favorisca l'attuazione dei succitati Piani e promuova l'identificazione e la risoluzione delle criticità apparentemente minori, eppure così frequentemente ricorrenti su tutto il territorio nazionale. A tal fine è particolarmente urgente adeguare l'attuale assetto, nonché lo sviluppo urbanistico futuro, sia alle prescrizioni dei PAI che a tali scenari di più frequente pericolosità.

Tali obiettivi, nel quadro dell'attuale scarsa disponibilità di risorse economiche, potranno essere perseguiti solo se le amministrazioni locali stabiliranno quali siano gli interventi prioritari da porre all'attenzione della programmazione regionale, sia in materia di difesa del suolo che di ricostruzione post-emergenziale per il ritorno alle ordinarie condizioni di vita, mirando primariamente a ridurre il rischio più persistente su aree il più possibile estese. Al fine di recepire tali istanze le amministrazioni statali vorranno garantire la reciproca concertazione ed il fattivo coordinamento con le regioni e le province autonome.

È da sottolineare che tali interventi infrastrutturali, nel caso di eventi più severi, non potranno comunque escludere il necessario ricorso ad azioni di protezione civile. È quindi altrettanto utile che le amministrazioni competenti ai diversi livelli accertino e, se del caso, promuovano, nei modi ritenuti più opportuni, la disponibilità di una pianificazione di emergenza, ancorché speditiva, a salvaguardia della popolazione e ne verifichino l'effettiva operatività in caso di allertamento.

I sindaci, infine, oltre ad assicurare preventivamente un'adeguata azione di informazione alla popolazione relativamente ai comportamenti da seguire in situazioni di emergenza, dovranno — in caso di allertamento e comunque all'approssimarsi ed al manifestarsi degli eventi — trasmettere alle sale operative provinciali e regionali ed alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo costanti informazioni sull'evolversi della situazione e sulle azioni intraprese. In tal modo sarà infatti possibile garantire l'attivazione, tempestiva ed efficace, dell'eventuale concorso dei servizi di protezione civile sovracomunali.

Il Dipartimento della protezione civile assicurerà, nelle forme ritenute più opportune, ogni dovuta collaborazione ed assistenza per garantire la compiuta attuazione di quanto previsto dai presenti indirizzi operativi.

Roma, 27 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

06A09888

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º novembre 2006

Dollaro USA	1,2757
Yen	149,24
Lira cipriota	0,5770
Corona ceca	28,066
Corona danese	7,4547
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66845
Fiorino ungherese	259,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8633
Corona svedese	9,2017
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	36,275
Franco svizzero	1,5880
Corona islandese	86,57
Corona norvegese	8,3005
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3612
Nuovo leu romeno	3,5125
Rublo russo	34,0690
Nuova lira turca	1,8575
Dollaro australiano	1,6480
Dollaro canadese	1,4471
Yuan cinese	10,0428
Dollaro di Hong Kong	9,9232
Rupia indonesiana	11612,06
Won sudcoreano	1198,39
Ringgit malese	4,6565
Dollaro neozelandese	1,8976
Peso filippino	63,581
Dollaro di Singapore	1,9900
Baht tailandese	46,763
Rand sudafricano	9,3850

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A10011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato ENPAC

Con decreto ministeriale 23 ottobre 2006 è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2006 il mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato ENPAC, nella persona dell'avv. Maurizio Bernasconi, nato a Varese il 25 settembre 1967 e ivi domiciliato legalmente, in via Arconati 51.

06A09887

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Betamox L.A.».

Provvedimento n. 215 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario BETAMOX L.A.

Confezioni:

flacone multidose in vetro tipo II da 100 ml tappo perforabile - A.I.C. n. 102806015;

flacone multidose in vetro tipo II da 250 ml tappo perforabile - A.I.C. n. 102806027;

flacone multidose in vetro tipo II da 500 ml tappo perforabile - A.I.C. n. 102806039.

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Limited - Station Works, Camlough Road - Newry - Co. Down, BT35 6JP-Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari.

A seguito della valutazione dello studio di deplezione residuale del prodotto di riferimento, anche il prodotto di cui sopra, prodotto copia, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

carne:

bovini: 23 giorni;

ovini: 15 giorni;

suini: 18 giorni;

latte: bovini 6 giorni (12 mungiture).

Non somministrare a pecore in lattazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solmox L.A.».

Provvedimento n. 216 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario SOLMOX L.A.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100286018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100286020;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100286032.

Titolare A.I.C: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

carne:

bovini: 23 giorni;

ovini: 15 giorni;

suini: 18 giorni;

latte: bovini 6 giorni (12 mungiture).

Non somministrare a pecore in lattazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimetoprim 40 - Sulfadimetossina 200».

Provvedimento n. 217 del 24 ottobre 2006

Medicinale veterinario TRIMETOPRIM 40 - SULFADIMETOSSINA 200.

Confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102382013;

flacone da 100 g - A.I.C. n. 102382037;

flacone da 200 g - A.I.C. n. 102382049;

flacone da 5 kg - A.I.C. n. 102382064.

Titolare A.I.C: Chemifarma S.p.a. con sede in Forli, via Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale 00659370407.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

carne:

tacchini: 7 giorni;

conigli: 11 giorni;

polli: 8 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 24% liquido Chemifarma».

Provvedimento n. 218 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TILOSINA 24% LIQUIDO CHEMIFARMA (ex medicinale veterinario prefabbricato).

Confezioni:

bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 102714019;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 102714021;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102714033;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 192714045.

Titolare A.I.C: Chemifarma S.p.a. - con sede in Forlì, via Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale 00659370407.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto,. la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

carne:

broilers: 2 giorni;

tacchini: 2 giorni.

Non somministrare ad ovaiole in ovodeposizione, le cui uova sono destinate al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09924

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vantage 300»

Provvedimento n. 219 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario VANTAGE 300.

Confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100075011;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100075023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100075035;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100075047.

Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733 - codice fiscale 004226150488.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

carne:

bovini: 42 giorni;

ovini: 42 giorni;

cunicole: 10 giorni;

latte: ovini: 18 giorni (36 mungiture).

Non somministrare a bovine in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Solubile».

Provvedimento n. 220 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TYLAN SOLUBILE.

Confezioni:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100108012;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 100108024.

Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 733, codice fiscale n. 004226150488.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

carni:

vitelli: 11 giorni;

broilers: 3 giorni;

tacchini: 3 giorni;

suini: nessun tempo di sospensione;

galline ovaiole: nessun tempo di sospensione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxysol LA»

Provvedimento n. 221 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXYSOL LA.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102471012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102471024;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102471036;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102471048.

Titolare A.I.C: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

carne:

bovini: 23 giorni;

ovini: 15 giorni;

suini: 18 giorni;

latte: bovini: 6 giorni (12 mungiture).

Il latte ovino non può essere destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina + Sulfametazina Ceva Vetem».

Provvedimento n. 222 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario (ex medicinale veterinario prefabbricato) SPIRAMICINA + SULFAMETAZINA CEVA VETEM.

Confezioni:

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102700010;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102700022;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102700034;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102700046.

Titolare A.I.C: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni 15, codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

vitelli da latte: 48 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa Mix».

Provvedimento n. 223 del 24 ottobre 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi TRIMETHOSULFA MIX.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102465010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102465022.

Titolare A.I.C: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede in Modena, via Pietro Bembo 12, codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

Tempi di sospensione:

suini: 14 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300»

Provvedimento n. 224 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario MICOTIL 300.

Confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 101150023;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101150011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101150035;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101150047.

Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 733 - codice fiscale 004226150488.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carne:

bovini: 42 giorni;

ovini: 42 giorni;

cunicole: 10 giorni;

latte:

ovini: 18 giorni (36 mungiture).

Non somministrare a bovine in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan 200»

Provvedimento n. 225 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TYLAN 200.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100121021;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100121033;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100121045.

Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 733 - codice fiscale 004226150488.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carne:

bovini: 28 giorni;

suini: 8 giorni;

latte: 3 giorni (6 mungiture).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxicillina triidrato 80 % Ascor Chimici».

Provvedimento n. 226 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario (ex medicinale veterinario prefabbricato) AMOXICILLINA TRIIDRATO 80 % ASCOR CHIMICI.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102864016;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 102864028;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102864030.

Titolare A.I.C: Ascor chimici S.r.l. con sede in Capocolle di Bertinoro (Forlì Cesena) via Piana n. 265 - codice fiscale n. 001367700401.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4, concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

polli da carne: 4 giorni;

suini: 8 giorni;

tacchini: 7 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 50% Trei».

Provvedimento n. 227 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 50% TREI (ex medicinale veterinario prefabbricato).

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102605019;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102605021.

Titolare A.I.C: Industria italiana integratori - TREI S.p.a., con sede in Modena, via Pietro Bembo n. 12 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

tacchini: 9 giorni;

broilers: 5 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09915

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa orale».

Provvedimento n. 228 del 24 ottobre 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi TRIMETHOSULFA ORALE.

Confezioni:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 100131010;

tanica da 10000 ml - A.I.C. n. 100131022;

tanica da 5000 ml - A.I.C. n. 100131034;

bag in box da 10000 ml - A.I.C. n. 100131046.

Titolare A.I.C: Industria italiana integratori - TREI S.p.a., con sede in Modena, via Pietro Bembo n. 12 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carne:

broilers: 3 giorni;

vitelli: 10 giorni;

suinetti: 10 giorni;

tacchini: 7 giorni;

conigli: 15 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetamplius»

Provvedimento n. 229 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario VETAMPLIUS:

flacone polvere 2g + flacone solvente 10 ml - A.I.C. n. 101702037;

flacone polvere 4g + flacone solvente 20 ml - A.I.C. n. 101702025;

flacone polvere 10g + flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 101702013;

flacone polvere 100g + flacone solvente 500 ml A.I.C. n. 101702049.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carni bovini: 4 giorni;

ovini: 9 giorni;

suini: 9 giorni;

equini: 9 giorni;

latte:

bovini: 5 giorni (10 mungiture);

ovini: 5 giorni (10 mungiture).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09913

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tutmosin»

Provvedimento n. 230 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TUTMOSIN.

Confezioni:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102357023;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102357011.

Titolare A.I.C: Vass Industria Chimica Farmaceutica S.r.l. con sede in Capocollo di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Siena 268, codice fiscale 00876330408.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

polli da carne, pollastre destinate alla riproduzione 8 giorni.

È vietato l'uso nelle galline ovaiole per uova da consumo.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09912

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solmox»

Provvedimento n. 231 del 24 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario SOLMOX.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102576016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102576028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102576030.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90, codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carni:

bovini: 20 giorni;

ovini: 8 giorni;

suini: 18 giorni;

latte: bovini: 5 giorni.

Non somministrare a pecore in lattazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09911

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Maxtyl 200»

Provvedimento n. 236 del 26 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario MAXTYL 200.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100223015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100223027.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 733, codice fiscale 004226150488.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esclusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carne: bovini: 28 giorni;

suini: 8 giorni;

latte: bovini: 3 giorni (6 mungiture).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09910

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Floralac»

Estratto determinazione n. 317 del 25 ottobre 2006

Medicinale: FLORALAC.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz Austria.

Confezioni:

670 mg/ml soluzione orale flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037052014/M (in base 10) 13BRMG (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037052026/M (in base 10) 13BRMU (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 037052038/M (in base 10) 13BRN6 (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 037052040/M (in base 10) 13BRN8 (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale flacone in pet da 100 ml - A.I.C. n. 037052053/M (in base 10) 13BRNP (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale flacone in pet da 200 ml - A.I.C. n. 037052065/M (in base 10) 13BRP1 (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale flacone in pet da 500 ml - A.I.C. n. 037052077/M (in base 10) 13BRPF (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale flacone in pet da 1000 ml - A.I.C. n. 037052089/M (in base 10) 13BRPT (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: 67 g di lattulosio;

eccipienti: acqua depurata.

Produzione rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Austria GmbH - Estermannstrasse 17, 4020 Linz Austria.

Indicazioni terapeutiche: stipsi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

670 mg/ml soluzione orale flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037052014/M (in base 10) 13BRMG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

670 mg/ml soluzione orale flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037052026/M (in base 10) 13BRMU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

670 mg/ml soluzione orale flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 037052038/M (in base 10) 13BRN6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

670 mg/ml soluzione orale flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 037052040/M (in base 10) 13BRN8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

670 mg/ml soluzione orale flacone in pet da 100 ml - A.I.C. n. 037052053/M (in base 10) 13BRNP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

670 mg/ml soluzione orale flacone in pet da 200 ml - A.I.C. n. 037052065/M (in base 10) 13BRP1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

670 mg/ml soluzione orale flacone in pet da 500 ml - A.I.C. n. 037052077/M (in base 10) 13BRPF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

670 mg/ml soluzione orale flacone in pet da 1000 ml - A.I.C. n. 037052089/M (in base 10) 13BRPT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09902

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebid»

Estratto determinazione n. 318 del 25 ottobre 2006

Medicinale: NEBID.

Titolare AIC: Schering S.p.a., via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Confezione: 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare 1 fiala di vetro da 4 ml - A.I.C. n. 037051012/M (in base 10) 13BQN4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ciascun ml di soluzione contiene:

principio attivo: 250 mg di testosterone undecaonato corrispondenti a 157,9 mg di testosterone;

eccipienti: benzile benzoato, olio di ricino raffinato.

Produzione confezionamento e controllo dei lotti: Jenahexal Pharma GmbH - Otto Schott Strasse 15 - Jena Germania - Schering AG - Mullerstrasse 178 Berlino (Germania).

Rilascio dei lotti: Schering AG Mullerstrasse 178 Berlino (Germania).

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva del testosterone per l'ipogonadsmo maschile nei casi in cui la carenza di testosterone sia stata confermata dai dati clinici e test biochimici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare 1 fiala di vetro da 4 ml - A.I.C. n. 037051012/M (in base 10) - 13BQN4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09900

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itraconazolo Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 319 del 25 ottobre 2006

Medicinale: ITRACONAZOLO RATIOPHARM.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH - Graf Arco Strasse 3 Ulm Germania.

Confezioni:

100 mg capsule rigide 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099013/M (in base 10) 13D5J5 (in base 32);

100 mg capsule rigide 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099025/M (in base 10) 13D5JK (in base 32);

100 mg capsule rigide 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099037/M (in base 10) 13D5JX (in base 32);

100 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099049/M (in base 10) 13D5K9 (in base 32);

100 mg capsule rigide 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099052/M (in base 10) 13D5KD (in base 32);

100 mg capsule rigide 18 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099064/M (in base 10) 13D5KS (in base 32);

100 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099076/M (in base 10) 13D5L4 (in base 32);

100 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099088/M (in base 10) 13D5LJ (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099090/M (in base 10) 13D5LL (in base 32);

100 mg capsule rigide 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099102/M (in base 10) 13D5LY (in base 32);

100 mg capsule rigide 84 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099114/M (in base 10) 13D5MB (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: itraconazolo 100 mg;

eccipienti: sfere di zucchero: (saccarosio, amido di mais), ipromellosa (E464), sorbitano stearato (E491), silice colloidale idrata (E551)

capsule rigide di gelatina: corpo/cappuccio: gelatina, ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171).

Produzione: Martec Pharmaceuticals Inc - 1800 North Topping Avenue Kansas City MO 64120 USA.

Confezionamento:

Merckle GmbH Graf Arco Strasse 3 - Ulm (Germania);

Cimex AG - Birsweg 2 - 4253 Liesberg (Svizzera);

Scanpharma A/S Topstkket 12 - 3460 Birkerod (Danimarca);

Ratiopharm BV Ronde Tocht 11 - 1507 CC Zaandam (Olanda);

Medikalia Oy Medipharmia Teollisuustie 16 - 60100 Seinajoki (Finlandia).

Controllo:

Merckle GmbH Graf Arco Strasse 3 - Ulm (Germania);

Ratiopharm BV Ronde Tocht 11 - 1507 CC Zaandam (Olanda);

Cimex AG Birsweg 2 - 4253 Liesberg (Svizzera).

Indicazioni terapeutiche: l'itraconazolo è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni micotiche qualora si pensi siano suscettibili:

candidasi vulvovaginale, candidasi orale, pitiriasi versicolor, micosi cutanee, micosi unguentali (causata da dermatofiti e lieviti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 100 mg capsule rigide 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037099037/M (in base 10) 13D5JX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,91 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,41 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09901

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Winthrop»

Estratto determinazione n. 321 del 25 ottobre 2006

Medicinale: CARVEDILOLO WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio, 37/b (Milano).

Confezioni:

6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144019/M (in base 10) 13FKGM (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144021/M (in base 10) 13FKGP (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144033/M (in base 10) 13FKH1 (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144045/M (in base 10) 13FKHF (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144058/M (in base 10) 13FKHU (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144060/M (in base 10) 13FKHW (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144072/M (in base 10) 13FKJ8 (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144084/M (in base 10) 13FKJN (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144096/M (in base 10) 13FKk0 (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144108/M (in base 10) 13FKKD (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144110/M (in base 10) 13FKKG (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144122/M (in base 10) 13FKKU (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144134/M (in base 10) 13FKL6 (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144146/M (in base 10) 13FKLL (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144159/M (in base 10) 13FKLZ (in base 32);

6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144161/M (in base 10) 13FKM1 (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144173/M (in base 10) 13FKMF (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144185/M (in base 10) 13FKMT (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144197/M (in base 10) 13FKN5 (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144209/M (in base 10) 13FKNK (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144211/M (in base 10) 13FKNM (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144223/M (in base 10) 13FKNZ (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144235/M (in base 10) 13FKPC (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037144247/M (in base 10) 13FKPR (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144250/M (in base 10) 13FKPU (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144262/M (in base 10) 13FKQ6 (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144274/M (in base 10) 13FKQL (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144286/M (in base 10) 13FKQY (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144298/M (in base 10) 13FKRB (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144300/M (in base 10) 13FKRD (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144312/M (in base 10) 13FKRS (in base 32);

25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - AIC n. 037144324/M (in base 10) 13FKS4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 6,25 mg, e 25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg e 25 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, povidone, silice colloidale anidra diossido, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: lidrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido (E171), trietilcitrato, macrogol, polidestrosio (E1200).

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Specifar S.A. 1, 28 Octovriou str. 123 51 Athens (Grecia).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale, angina pectoris cronica stabile, trattamento aggiuntivo nell'insufficienza cardiaca stabile da moderata a severa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037144033/M (in base 10) 13FKH1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro;

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037144110/M (in base 10) 13FKKG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro.

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037144209/M (in base 10) 13FKNH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,50 euro;

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037144286/M (in base 10) 13FKQY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09904

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primovist»

Estratto determinazione n. 324 del 25 ottobre 2006

Medicinale: PRIMOVIST.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via E. Schering 21 - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni:

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita con 5 ml - A.I.C. n. 037025018/M (in base 10) 139X7U (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite con 5 ml - A.I.C. n. 037025020/M (in base 10) 139X7W (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite con 5 ml - A.I.C. n. 037025032/M (in base 10) 139X88 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita con 7,5 ml - A.I.C. n. 037025044/M (in base 10) 139X8N (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite con 7,5 ml - A.I.C. n. 037025057/M (in base 10) 139X91 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite con 7,5 ml - A.I.C. n. 037025069/M (in base 10) 139X9F (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita con 10 ml - A.I.C. n. 037025071/M (in base 10) 139X9H (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite con 10 ml - A.I.C. n. 037025083/M (in base 10) 139X9V (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite con 10 ml - A.I.C. n. 037025095/M (in base 10) 139XB7 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 5 ml - A.I.C. n. 037025107/M (in base 10) 139XBM (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini da 5 ml - A.I.C. n. 037025119/M (in base 10) 139XBZ (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 5 ml - A.I.C. n. 037025121/M (in base 10) 139XC1 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 7,5 ml - A.I.C. n. 037025133/M (in base 10) 139XCF (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini da 7,5 ml - A.I.C. n. 037025145/M (in base 10) 139XCT (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 7,5 ml - A.I.C. n. 037025158/M (in base 10) 139XD6 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 037025160/M (in base 10) 139XD8 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 037025172/M (in base 10) 139XDN (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 037025184/M (in base 10) 139XF0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 181,43 mg di acido gadoxetico, disodio (di sodio Gd-EOB-DTPA) pari a 0,25 mmol di di sodio Gd-EOB-DTPA.

eccipienti: acido caloxetico trisodio, trometamolo, acido cloridrico (per la correzione del pH), sodio idrossido (per la correzione del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Schering AG Muellerstrasse 170.178 13353 Berlino (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Primovist è indicato per il rilevamento di lesioni epatiche focali e fornisce informazioni sulla caratterizzazione delle lesioni nelle immagini T1 pesate in risonanza magnetica (MRI).

Medicinale solo per uso diagnostico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita con 10 ml - A.I.C. n. 037025071/M (in base 10) 139X9H (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C», per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite con 10 ml - A.I.C. n. 037025083/M (in base 10) 139X9V (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C», per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite con 10 ml - A.I.C. n. 037025095/M (in base 10) 139XB7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C», per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 037025160/M (in base 10) 139XD8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C», per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 037025172/M (in base 10) 139XDN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C», per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 037025184/M (in base 10) 139XF0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C», per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09903

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lasticom»

Estratto di determinazione UPC 489

Specialità medicinale: LASTICOM.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Asta Medica AG, con sede in WeismullerStrasse, 45, Francoforte, Germania.

Confezione A.I.C. n. 027673045/M - «0,5 MG/ML collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml.

Vista la domanda con la quale è stato richiesto il trasferimento della titolarità a titolo di cessione di ramo d'azienda.

Viste le notifiche di fine della procedura n. UK/H/0255/001 - 002/IA/022 - IA/026 trasmesse dalla competente autorità inglese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS).

È ora trasferita alla società Meda Pharma GMBH & CO KG con sede Benzstrasse 1 D-61352 - Bad Homburg Germania (DE).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09850

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluoxetina Ratiopharm»

Estratto provvedimento UPC/II/2499 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: FLUOXETINA RATIOPHARM

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/122/01/W08

Tipologia: aggiornamento studi di bioequivalenza

Modifica apportata: sostituzione dello studio VanTx con Io studio BE condotto da parte dell'Anapharm lnc. (Quebec - Canada)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09854

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gadovist»

Estratto provvedimento UCP/II/2507 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

034964142/M - «1,0 MMOL/ML» siringa preriempita da 5 ml;

034964155/M - «1,0 MMOL/ML» siringa preriempita da 7,5 ml;

034964167/M - «1,0 MMOL/ML» siringa preriempita da 10 ml;

034964179/M - «1,0 MMOL/ML» siringa preriempita da 15 ml;

034964181/M - «1,0 MMOL/ML» siringa preriempita da 20 ml;

034964130/M - «1,0 MMOL/ML» flaconcino da 7,5 ml;

034964104/M - «1,0 MMOL/ML» flaconcino da 15 ml;

034964116/M - «1,0 MMOL/ML» flaconcino da 30 ml;

034964128/M - «1,0 MMOL/ML» flacone per infusione da 65 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0247/002/II/012, DE/H/0237/002/II/012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09851

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cleocin»

Estratto provvedimento UPC/II/2508 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: CLEOCIN

Confezioni: 028535033/M - 3 ovuli vaginali 100 mg

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0119/001/II/003, IE/H/0119/001/II/N01

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve inoltre apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento, i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A09852

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Levodopa Carbidopa Hexal»

Estratto provvedimento UPC/II/2509 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale LEVODOPA CARBIDOPA HEXAL.

Confezioni: 036514014/M - «100/25mg» - 30 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL

036514026/M - «100/25mg» 50 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL

036514038/M - «100/25mg» 60 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL

036514040/M - «100/25mg» 100 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL

036514053/M - «200/50mg» 30 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL

036514065/M - «200/50mg» 60 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL

036514077/M - «200/50mg» 100 compresse a rilascio prolungato in blister AL/AL

Titolare AIC: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0358/001-002/II/009, NL/H/0358/001/II/011.

Tipo di modifica: modifica stampati

Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 6.3. modifica del limite delle specifiche di resistenza alla compressione.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09853

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Optinate»

Società gruppo Lepetit S.p.a.

Specialità medicinale: OPTINATE.

Oggetto proroga smaltimento scorte, n. 184.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale 4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. 034570109/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 16 ottobre 2006, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dalla determinazione di rettifica n. 215/2006 del 12 aprile 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2006 n. 91, senza ulteriore proroga».

06A09849

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione dei gas medicinali rilasciati alla società Eurocryo S.r.l.

Con la determinazione n. aG - 80/2006 del 16 ottobre 2006 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 - a tutela della salute pubblica - l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Palermo, via Buonfornello n. 6, rilasciata alla Società Eurocryo S.r.l.

06A09892

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società Criosalento S.r.l.

Con la determinazione n. aG - 78/2006 dell'11 ottobre 2006 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Melfi (Potenza) via Forlanini n. 11, rilasciata alla Società Criosalento S.r.l.

06A09893

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrocur».

Con la determinazione n. aR.M.1000/D102 del 16 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Interalia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Artrocur «gel» tubo g 50 - A.I.C. n. 022793032.

06A09891

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Differin»

Con la determinazione n. aR.M.383/D/104 del 16 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Galderma Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Differin;

soluzione uso topico flacone 30 ml - A.I.C. n. 029309010;

soluzione uso topico flacone 60 ml - A.I.C. n. 029309022.

06A09894

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bapinad»

Con la determinazione n. aR.M.176/D/103 del 16 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mediolanum farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencate medicinale, nelle confezioni indicate:

Bapinad - «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse 034503019.

06A09895

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dobutrex».

Con la determinazione n. aR.M.777/D106 del 16 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Dobutrex «250 mg/20 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 20 ml 024586024.

06A09896

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloriflox».

Con la determinazione n. aR.M.895/D105 del 16 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmaceutici T.S. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Cloriflox - «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 60 ml - A.I.C. n. 034916039.

06A09897

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xyloplyina con adrenalina».

Con la determinazione n. aR.M.1015/D108 del 16 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dentsply Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Xyloplyina con adrenalina;

«20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:80000» 5 cartucce 1,8 ml - A.I.C. n. 022671046;

«20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:80000» 50 cartucce autoaspiranti 1,8 ml - A.I.C. n. 022671059;

«20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:50000» 50 cartucce autoaspiranti 1,8 ml - A.I.C. n. 022671085.

06A09898

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metazol».

Con la determinazione n. aR.M.483/D107 del 16 ottobre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Metazol

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala di solvente da 3 ml - A.I.C. n. 027399017;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 027399031;

«2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 027399043.

06A09899

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Avvio dei lavori del tavolo relativo alla qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa»

Si comunica l'avvio del procedimento «Avvio dei lavori del tavolo relativo alla qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa», che in data 18 ottobre 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A09885

Avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, per l'anno 2007.

Si comunica l'avvio del procedimento per l'attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2007, che in data 18 ottobre 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A09886

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 3 ottobre 2006 è stata adottata la 2ª edizione del «Regolamento per la definizione dei requisiti della licenza di Controllore del traffico aereo».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

06A09881

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «DI.EFFE Service - Società Cooperativa», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2460 d.d. 20 ottobre 2006, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «DI.EFFE Service - Società Cooperativa», con sede in Gorizia, costituita il 9 aprile 2003, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Corubolo, con studio in Gorizia, via Vittorio Veneto n. 14.

06A09855

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Servizi di Aquileia - Società cooperativa», in Aquileia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2459 d.d. 20 ottobre 2006, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Servizi di Aquileia - Società cooerativa», con sede in Aquileia, costituita il 10 settembre 1997, per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado ed a nominato commissario liguidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

06A09856

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Superclean Società Cooperativa» in liquidazione, in San Dorligo della Valle, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2458 d.d. 20 ottobre 2006, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Superclean Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in San Dorligo della Valle, costituita il 28 dicembre 1998, per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pierluigi da Palestrina, n. 3.

06A09857

Scioglimento della società cooperativa «Sicurezza Privata soc. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 2456 d.d. 20 ottobre 2006, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*terdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, al sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Sicurezza Privata soc. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 19 marzo 2001 per rogito notaio dott. Alberto Guglio di Trieste.

06A09858

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-259) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)*			€	**380,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)*			€	**215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.